

514^a SEDUTA

MARTEDÌ 26 MARZO 1957

Presidenza del Presidente **MERZAGORA**
e del Vice Presidente **BO**

I N D I C E

Commissione parlamentare:		
Variazioni nella composizione	Pag. 21168	
Commissione parlamentare d'inchiesta:		
Variazioni nella composizione	21168	
Commissioni permanenti:		
Variazioni nella composizione	21168	
Congedi	21167	
Disegni di legge:		
Annunzio di presentazione	21167	
Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti	21168	
Deferimento all'esame di Commissioni permanenti	21168	
Trasmissione	21167	
« Disposizioni per la riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano », così modificato: « Disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli enti e sezioni di riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano » (1626)		(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):
		PRESIDENTE Pag. 21168, 21169
		CESCHI 21172
		FABRI 21170
		PAOLUCCI DI VALMAGGIORE 21171
		SPEZZANO, <i>relatore di minoranza</i> 21169
		« Modificazioni delle leggi 9 agosto 1954, n. 640, e 10 novembre 1954, n. 1087 » (1627) (Discussione e approvazione):
		COLOMBO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> 21173
		DI ROCCO, <i>relatore</i> 21173
		« Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento » (35), d'iniziativa del senatore Picchiotti; « Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo

regolamento» (254); «Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 alle norme della Costituzione» (400), *d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri*. (Discussione):

PRESIDENTE	Pag. 21174
GRAMEGNA	21180
JANNUZZI	21174
PICCHIOTTI	21185
ROMANO Antonio	21193

Interpellanze:

Per lo svolgimento:

RUSO SALVATORE	21197
ZELIOLI LANZINI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	21197

Interrogazioni:

Annunzio Pag. 21197

Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno 1956.

Annunzio di presentazione 21168

Riassunzione, da parte dell'onorevole De Nicola, delle funzioni di senatore.

PRESIDENTE 21172

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE	21197
LEONE	21196
LUSSU	21197

Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della seduta del 21 marzo.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Condorelli per giorni 4 e Corbellini per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Annunzio di trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato » (1266-B), d'iniziativa del senatore Trabucchi (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato » (1590-B) (*Approvato dalla 5ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America del 23 maggio 1955, per finanziamenti all'industria alberghiera » (1677-B) (*Approvato dalla 9ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Rettifica di atti dello stato civile relativi a persone perseguitate per motivi politici dall'8 settembre 1943 alla Liberazione » (1923), di iniziativa dei deputati Chiaramello ed altri;

« Durata massima del servizio degli assistenti ed aiuti ospedalieri » (1924), di iniziativa del deputato Gennai Tonietti Erisia;

« Modifica all'articolo 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni » (1925);

« Concessione di un contributo annuo a favore del Consorzio del porto di Brindisi per le spese di gestione della stazione marittima » (1926).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Piechele, Spagnolli, Benedetti, Braitenberg e Raffeiner:

« Classificazione tra le strade statali della strada del Passo delle Palade » (1922).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Annunzio di presentazione della Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno 1956.

PRESIDENTE. Comunico che, in data 22 marzo, i Ministri del bilancio e del tesoro hanno presentato, ai sensi della legge 21 agosto 1949, n. 639, modificata dall'articolo 2 della legge 1º febbraio 1951, n. 26, la relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno 1956 (Doc. CXXX).

Tale relazione sarà stampata e distribuita.

Annunzio di deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge all'esame ed alla approvazione:

della 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Composizione delle Commissioni mobili e dei Consigli di leva » (1916);

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Istituzione in Roma di un Museo storico della Liberazione » (1915), previo parere della 5ª Commissione;

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Autorizzazione della spesa di lire 1.500 milioni per la costruzione di case popolari a carico dello Stato nelle zone colpite dall'alluvione dell'ottobre 1954 in provincia di Salerno » (1914), previ pareri della 5ª Commissione e della Giunta consultiva per il Mezzogiorno.

Annunzio di deferimento di disegni di legge all'esame di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge all'esame della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Istituzione della provincia di Oristano » (1912), d'iniziativa dei deputati Segni e Pinterus, previ pareri della 2ª, della 5ª e della 7ª Commissione;

« Istituzione della provincia di Vibo Valentia » (1913), d'iniziativa del senatore Salomone, previ pareri della 5ª e della 7ª Commissione.

Variazioni nella composizione di Commissione parlamentare d'inchiesta.

PRESIDENTE. Comunico che, su richiesta del Gruppo comunista, ho chiamato il senatore Asaro a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia, in sostituzione del senatore Mancino.

Variazioni nella composizione di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, su richiesta del Gruppo democratico cristiano, il senatore Spasari entra a far parte della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), in sostituzione del senatore Riccio, nominato Sottosegretario di Stato per il tesoro.

Variazioni nella composizione di Commissione parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che ho chiamato il senatore Restagno a far parte della Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radio-diffusioni, in sostituzione del senatore Riccio, nominato Sottosegretario di Stato per il tesoro.

Seguito della discussione e approvazione con modificazione del disegno di legge: « Disposizioni per la riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano », così modificato: « Disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli enti e sezioni di riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano » (1626).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge

ge: « Disposizioni per la riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che vi sono ancora 4 oratori iscritti a parlare per dichiarazioni di voto.

Il primo iscritto a parlare è il senatore De Luca Luca. Ne ha facoltà.

SPEZZANO, relatore di minoranza. Signor Presidente, vorrei sostituire io il senatore De Luca il quale è assente poichè ha avuto la sventura di perdere il padre.

PRESIDENTE. Sono certo di interpretare il pensiero di tutto il Senato inviando al senatore De Luca Luca le più commose nostre condoglianze.

Il senatore Spezzano ha facoltà di parlare.

SPEZZANO, relatore di minoranza. Non oltre cinque minuti, signor Presidente. A nome del Gruppo comunista, onorevoli colleghi, signor Ministro, onorevole signor Presidente, dichiaro che voteremo a favore del disegno di legge Colombo. Il nostro voto è la logica conseguenza delle critiche che, nel 1950, discutendosi le leggi Sila e stralcio, avanzammo sul finanziamento allora stanziato, che noi consideravamo scarso ed insufficiente.

Il nostro voto favorevole è determinato dal fatto che il Senato, a grandissima maggioranza, ha accolto il nostro emendamento sul prezzo, per cui i contadini assegnatari pagheranno circa 25 miliardi in meno di quanto avrebbero dovuto pagare secondo i contratti di vendita. Il nostro voto favorevole è inoltre determinato dalla accettazione da parte del Governo e del Senato, quasi all'unanimità, dell'ordine del giorno presentato dalla Commissione di agricoltura, con il quale si impegna il Governo a presentare, nel più breve tempo possibile, il disegno di legge di riforma fondiaria generale. Questo ordine del giorno assume un più rimarchevole e preciso significato perchè, per volontà del Ministro, è stato cancellato l'inciso che motivava la necessità della riforma fondiaria generale con la crisi agraria. Infine votiamo a favore del disegno di legge perchè l'onorevole Ministro, accogliendo una richie-

sta contenuta in un ordine del giorno del senatore Barbaro, si è impegnato a presentare i rendiconti degli Enti di riforma nel termine di sei mesi, e perchè è stata accolta la nostra richiesta di far sì che i piani per la trasformazione di cui all'articolo 10 della legge Sila vengano redatti ed eseguiti al più presto.

I punti negativi, che non possiamo trascurare, sono principalmente due. L'aver respinto il Senato (con il modesto scarto di 13 voti!) il nostro emendamento col quale chiedevamo che fosse dichiarata la competenza dell'Autorità giudiziaria per le controversie tra gli Enti e gli assegnatari.

La decisione e compattezza del Gruppo democratico cristiano (non ha avuto nemmeno il voto favorevole dei monarchici) contro il nostro emendamento ci lascia supporre — e saremmo lieti se la nostra supposizione non fosse esatta — che, purtroppo ancora, ci si vorrà servire degli Enti di riforma, come di un mezzo di ricatto politico, e si vorrà perpetuare l'infame discriminazione più volte denunciata.

MERLIN UMBERTO, relatore di maggioranza. Che non è vera.

SPEZZANO, relatore di minoranza. Onorevole Merlin, se non fosse vera, lei l'avrebbe dimostrato non avendo paura della Magistratura.

Il voto favorevole non ci fa dimenticare d'altro canto che non è stato accolto il nostro emendamento che mirava ad una reale e concreta democratizzazione degli Enti di riforma, necessaria anche per il fatto che gli scopi eccezionali e provvisori previsti nel 1950 sono esauriti da tempo.

Dobbiamo ripetere qui la nostra dichiarazione: senza la democratizzazione non vi sarà una vera ed effettiva partecipazione degli assegnatari alla vita degli Enti.

Siamo d'accordo, onorevole Ministro, che la riforma fondiaria non si fa solo per i contadini, ma bisogna dichiarare in modo forte e deciso che la riforma fondiaria si fa principalmente per i contadini.

Siamo d'accordo, onorevole Ministro, che la riforma fondiaria deve farsi anche per la produzione e per il progresso nelle campagne, ma non ci pare che si possa contestare questo

altro principio, che non si raggiungeranno, cioè, una maggiore produzione e il progresso nelle campagne fino a quando i contadini verranno tenuti lontani dagli Enti di riforma. Noi riaffermiamo che i contadini debbono essere i veri protagonisti della riforma fondiaria.

Premesso questo, noi siamo convinti che i nostri colleghi di Gruppo alla Camera dei deputati presenteranno le richieste che il Senato non ha accolto e ci auguriamo che quel ramo del Parlamento voglia accoglierle. Comunque è certo che la lotta continuerà nel Paese e le nostre richieste, sia perchè sono giuste, sia perchè rappresentano dei principi accolti nella Costituzione, sia perchè sono mature nella coscienza nazionale, saranno condivise dal popolo, che le imporrà al Governo e alla maggioranza. (*Approvazioni dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Fabbri. Ne ha facoltà.

FABBRI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, già i colleghi di nostra parte nei loro interventi nella discussione generale hanno esposto e precisato il pensiero del Gruppo socialista sul disegno di legge sul quale il Senato si appresta a dare il suo giudizio. Così pure in sede di discussione degli articoli da parte nostra sono stati presentati emendamenti con i quali ci proponevamo di portare un contributo di precisazione e di maggiore aderenza agli scopi che la legge si propone di realizzare, dandole così una più ampia e doverosa portata democratica, una maggiore e più precisa garanzia per un diretto inserimento degli assegnatari nei Consigli di amministrazione degli Enti, cioè cercando di fare di questa legge, anche nella parte normativa, uno strumento che portasse un contributo non solo di chiarificazione, ma di tranquillità, di obiettività nelle campagne italiane.

Ma anche qui il Governo e la maggioranza hanno ritenuto di respingere in parte le nostre proposte, seguendo un metodo che noi combatteremo, cercando cioè, e quasi in ogni caso, di rifiutare ogni collaborazione che venga offerta da questa parte per la formazione delle leggi più importanti che interessano la vita del Paese.

Io ho dunque ben poco da aggiungere a quanto dichiarato dai colleghi socialisti intervenuti nella discussione. Ora si vuole solo precisare la portata del voto che daremo alla legge e che sarà favorevole, pensando che con ciò non ci troveremo affatto in contrasto con le nostre critiche e le nostre deplorazioni fatte in particolare sul funzionamento degli Enti, sulla loro attività e sul modo di condurre avanti l'importante problema della riforma fondiaria nei settori ad essi assegnati.

Noi abbiamo seguito con attenzione ed interesse il notevole intervento dell'onorevole Ministro a conclusione della discussione generale, ma dobbiamo purtroppo dichiarare di non aver trovato nella risposta dell'onorevole Colombo, per quanto riguarda la struttura della legge e le critiche e le denunce da noi fatte al funzionamento degli Enti, una sufficiente spiegazione ed un preciso impegno da parte del Governo ad intervenire decisamente, senza perdere tempo, ad eliminare tutto ciò che impedisce che l'opera di riforma proceda con quel senso di assoluta scrupolosità e di capacità che occorre quando si ha il compito e la grande responsabilità di amministrare il denaro pubblico.

Noi, onorevole Ministro, che abbiamo il grande merito di appartenere al numero dei più convinti fautori della riforma agraria in Italia, non possiamo, anche quando muoviamo le nostre critiche al funzionamento degli Enti e ne denunciemo gli errori, essere confusi con coloro che sono i veri, dichiarati ed interessati nemici della grande opera riformatrice della nostra agricoltura. Anzi, proprio perchè siamo dei fedelissimi collaboratori per la realizzazione della grande riforma agraria, continueremo, se la situazione lo renderà necessario e se il Governo non provvederà ad eliminare difetti ed errori, a seguire da vicino il funzionamento degli Enti per vedere come procedono nella realizzazione dell'importante opera affidatagli dagli italiani, per vedere come vengono impiegati i mezzi che il Parlamento mette a loro disposizione per portare a termine questa prima fase della riforma che deve essere di esempio e di stimolo per la grande riforma agraria. Riforma agraria generale che pensiamo sia arrivato il momento di sottoporre all'esame del Parlamento, che dovrà farne legge operante che affronti in pieno

la soluzione di questo grande problema, posto al fondo di una attiva e fondamentale ripresa dell'economia agricola italiana.

È per questo che noi, con il voto che andremo a dare alla legge, intendiamo esprimere il nostro consenso unicamente per la parte che riguarda l'ulteriore finanziamento dei 200 miliardi agli Enti di riforma, affinché le opere intraprese, le sistemazioni avviate siano continuate senza interruzioni e senza sperperi, sperando che il Governo voglia intervenire decisamente con un controllo tempestivo e severo in ogni momento e in ogni settore, mettendo gli Enti stessi nella situazione di dare al Paese l'esempio e la prova di saper amministrare ed utilizzare nel modo più preciso e scrupoloso i mezzi dati dal contribuente italiano per la realizzazione della grande opera della riforma agraria italiana, con la massima possibile urgenza, così come la maggioranza del Paese l'attende e la reclama.

È dunque in questo senso, onorevoli colleghi ed onorevole Ministro, con queste riserve, con questi intendimenti e con tale impegno, che noi del Gruppo socialista daremo voto favorevole al presente disegno di legge. (*Consensi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Paolucci di Valmaggione. Ne ha facoltà.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, questo dibattito ci ha dato la non lieta soddisfazione di confermare, al di là delle nostre previsioni, le ragioni che rendevano contrari noi (come tutti coloro, del resto, che consideravano il problema dal punto di vista dell'interesse collettivo e dell'agricoltura anziché di quello partitico ed elettorale), alla impostazione che con la legge stralcio e con le altre similari è stata data alla riforma fondiaria, che tuttavia anche noi volevamo e vogliamo.

Ai colleghi di sinistra, che hanno denunciato sperperi, malversazioni, tendenziosità politica, malcostume, soprusi ai contadini, imperversanti negli Enti di riforma, diciamo in verità che la cosa non ci stupisce, trattandosi di fenomeni non facilmente contenibili, laddove, come in questi Enti, gestione e titolarità degli interessi sono dissociati, e dove non agisce il corret-

tivo di una burocrazia severamente selezionata, regolarmente reclutata, organizzata, controllata. È questa la ragione per cui noi rimaniamo convinti assertori della superiorità economica e morale dell'iniziativa privata, ed avversari dello statalismo economico, il quale deve essere contenuto nei limiti strettamente indispensabili, mentre, al contrario, con l'attuale andazzo legislativo si va espandendo ed affermando sempre più.

Pertanto ci permetteremo di consigliare all'onorevole Spezzano di non prendersela tanto con gli attuali feudatari, fioriti negli Enti di riforma, perchè essi potrebbero essere gli antenati spirituali di quel mondo socialista di cui egli è fervido ed attivo promotore. Del resto il consiglio è superfluo, in quanto testè egli ha dichiarato che voterà a favore della riforma, ad onta delle critiche, anche violente, che ha fatto.

Ai difensori obbligati della riforma, ossia a coloro che l'hanno congegnata ed hanno presieduto alla sua attuazione, dirò che solo in parte può appagare la scusa che si è dovuto fare in fretta. Si poteva fare in fretta e meglio, ma soprattutto si poteva fare con sollecitudine ma senza fretta.

E ci auguriamo vivamente che, quanto meno per il seguito, venga ascoltato l'ammonimento del senatore Pallastrelli, il quale, con la saggezza dell'esperienza ed il prestigio della competenza, vi ha invitato a dare tempo al tempo. Ma, concesso il concedibile alla situazione eccezionale in cui si è dovuto operare, rimane sempre il fatto che si sono spesi in sei anni, facendo meno della metà del previsto, i 384 miliardi che dovevano spendersi in dieci, per completare l'opera; e per completarla, secondo le nuove previsioni, ce ne vogliono altri 200 circa, che, invece d'essere restituiti allo Stato che li anticipa, saranno gettati nel grande calderone.

Nell'appassionata difesa dell'opera, l'onorevole Ministro, non potendo negare l'enormità del numero degli impiegati assunti dai vari Enti di riforma (egli stesso ha parlato, se non erro, di qualche cosa come 9.900 unità!) ha invocato motivi umani, purtroppo spiegabili con la depressione economica delle zone in cui hanno operato gli Enti di riforma. Quell'accenno, in verità, lo abbiamo apprezzato, ma lo avem-

mo apprezzato molto di più se le assunzioni fossero state fatte con il criterio della capacità e del maggiore bisogno, il che non pare che sia sempre avvenuto, a sentire quello che l'onorevole Spezzano ci ha detto.

Tuttavia, malgrado i nostri immutati convincimenti sull'impostazione della riforma e sulla sua esecuzione, non avremmo negato, in forza del principio che cosa fatta capo ha, il nostro voto alla legge per il nuovo finanziamento, se, facendo tesoro della trascorsa esperienza, il Governo ci avesse presentato, contemporaneamente, un progetto di riforma della riforma, inteso ad una organizzazione più oculata e severa degli Enti.

Sì, qualche cosa è stato fatto in questo senso, con l'articolo 5, ma purtroppo è poco, e questo poco senza alcuna garanzia obiettiva che la scelta dei membri dei Consigli di amministrazione venga fatta in base a criteri di capacità tecnica e morale. Ben sappiamo, onorevole Ministro, che giusta il costume totalitario imperante in questa sedicente democrazia, né lei né i suoi colleghi, deputati alla scelta, potrebbero, anche con la migliore buona volontà, sottrarsi alle designazioni ed alle pressioni del partito del Governo e dei partiti ad esso associati.

Ribadendo, per quanto riguarda la bonifica dei territori vallivi del Delta padano, le riserve che scaturiscono dall'inesplicabile respingimento dell'emendamento presentato dai senatori Condorelli e Rogadeo, che aveva avuto anche il conforto dell'adesione autorevole del senatore Pallastrelli, noi dichiariamo di sentire l'imperativo di coscienza di votare contro questo disegno di legge. (*Applausi d'alla destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Ceschi. Ne ha facoltà.

CESCHI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, più tranquillo in coscienza dei colleghi che mi hanno preceduto, esprimo il mio compiacimento ed il compiacimento della mia parte politica per la felice conclusione di questo interessante e laborioso dibattito. Un pensiero grato mi permetto di rivolgere innanzitutto all'onorevole ministro Colombo che ha seguito con tanta passione la discussione di que-

sta legge, e quindi al Presidente collega Menghi ed in modo speciale al collega onorevole Merlin che ci ha chiarito i termini essenziali della legge con singolare precisione e con un suo sempre vivo entusiasmo per i problemi che interessano l'elevazione delle categorie contadine.

Desidero anche rilevare con soddisfazione come la legge che stiamo per votare costituisca un elemento concreto della volontà che il Governo ha ripetutamente manifestato di continuare quel programma di trasformazione e di elevamento economico e sociale dei settori più depressi del Paese, iniziato circa 8 anni fa con la prima legge di riforma fondiaria. Quel programma, per noi democratici cristiani, è sempre valido e costituisce uno degli aspetti fondamentali della nostra impostazione politica e sociale. Nell'esaminare questo disegno di legge abbiamo preso atto di esperienze fatte, e ne abbiamo tenuto conto per un'opera di perfezionamento degli organi incaricati dell'attuazione ulteriore della riforma fondiaria. Questa nostra capacità di tenere conto dell'esperienza dovrà, in avvenire, essere accompagnata dalla capacità e dalla volontà di inserire anche il mondo agricolo della riforma nel quadro delle nuove esigenze che il progresso tecnico e scientifico pongono all'agricoltura italiana.

Con questi sentimenti e con questa fiducia il Gruppo della democrazia cristiana darà il voto favorevole al disegno di legge. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti il disegno di legge, avverto che, se non si fanno osservazioni, resta affidato alla Commissione il coordinamento formale del disegno di legge.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Riassunzione, da parte dell'onorevole Enrico De Nicola, delle funzioni di senatore per effetto delle sue dimissioni dall'ufficio di giudice della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che il Giudice costituzionale Azzariti, nella sua qualità di giudice anziano, della Corte co-

stituzionale, mi ha inviato la seguente lettera datata 26 marzo:

« Onorevole Presidente,

compio il dovere di comunicarLe che la Corte costituzionale, con deliberazione in data odierna, ha preso atto delle dimissioni del Presidente onorevole Enrico De Nicola dall'ufficio di Giudice della Corte costituzionale.

Fino a quando la Corte non avrà proceduto all'elezione del suo Presidente, le funzioni di questo sono assunte dal sottoscritto, nella qualità di Giudice anziano ».

Per effetto di tali dimissioni, cessa la causa di sospensione derivante dall'incompatibilità tra le funzioni di senatore e quelle di giudice della Corte costituzionale, di cui alla precedente comunicazione all'Assemblea in data 15 dicembre 1955.

Dichiaro pertanto che l'onorevole Enrico De Nicola, senatore a vita, a norma dell'articolo 59 della Costituzione, riprende oggi le sue funzioni di senatore e prego il Senato di prenderne atto.

Sono sicuro di interpretare il sentimento di tutta l'Assemblea, inviando al senatore Enrico De Nicola, un cordiale saluto e l'espressione della nostra simpatia. (*Vivi generali applausi*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modificazioni delle leggi 9 agosto 1954, n. 640, e 10 novembre 1954, n. 1087 » (1627).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Modificazioni delle leggi 9 agosto 1954, n. 640 e 10 novembre 1954, n. 1087** ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuna domanda di parlare, la dichiara chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DI ROCCO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, sarò brevissimo perchè mi limiterò a riassumere quanto ho già detto nella relazione scritta.

Il provvedimento in discussione nasce dalla necessità di finanziare prontamente alcune leggi di notevole importanza economica e sociale

che sono: la legge per il miglioramento, l'incremento e la difesa dell'olivicoltura; la legge per la costruzione di laghi collinari e impianti di irrigazione in collina; la legge recante provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate; le disposizioni per il miglioramento e il risanamento del patrimonio zootecnico e, infine, le disposizioni per la riforma fendiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano, che il Senato ha testè approvato.

Il finanziamento di queste leggi ha determinato alcuni prelevamenti dai fondi assegnati alle leggi 9 agosto 1954, n. 640, sulle case malsane, e 10 novembre 1954, n. 1087, relativa al programma straordinario di opere irrigue e di colonizzazione.

I prelevamenti ammontano complessivamente a 7 miliardi e vengono effettuati sul capitolo 142 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1956-57 e sui capitoli 139 e 147 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lo stesso esercizio.

La modifica delle due leggi di cui al titolo del progetto legislativo consiste in una diversa ripartizione, per esercizi finanziari, delle autorizzazioni di spesa di 168 miliardi per le case malsane e di 35 miliardi per il programma straordinario di opere irrigue e di colonizzazione. È da notare che tali autorizzazioni non vengono decurtate ma soltanto modificate nel tempo; e ciò al solo scopo di regolarizzare i prelevamenti operati come ho detto, per non lasciar finanziare sul vuoto le leggi che ho elencate.

Non aggiungo altro perchè il contenuto del progetto di legge è già di per sè molto chiaro ed evidenti sono le ragioni che ne hanno determinato la presentazione. Pertanto, a nome della Commissione, esprimo la certezza che il Senato non avrà alcuna difficoltà ad approvarlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Signor Presidente, io non ho nulla da aggiungere e pertanto, anche a nome del Ministro dei lavori pubblici, mi rimetto alla relazione del senatore Di Rocco.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 18 della legge 9 agosto 1954, n. 640, recante provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane, è sostituito dal seguente:

« Per la costruzione delle case di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa, a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, di lire 8 miliardi per l'esercizio 1953-54, di lire 10 miliardi per l'esercizio 1954-55, di lire 25 miliardi per l'esercizio 1955-56, di lire 20 miliardi per l'esercizio 1956-57, di lire 26 miliardi per l'esercizio 1957-58, di lire 29 miliardi per l'esercizio 1958-59 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi 1959-60 e 1960-61 ».

(*È approvato*).

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 10 novembre 1954, n. 1087, concernente l'attuazione di un programma straordinario di opere irrigue e di colonizzazione, è sostituito dal seguente:

« La spesa di miliardi 35 sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ripartita come segue:

esercizio 1954-55 . . .	L.	4.000.000.000
esercizio 1955-56 . . .	»	7.000.000.000
esercizio 1956-57 . . .	»	6.000.000.000
esercizio 1957-58 . . .	»	9.000.000.000
esercizio 1958-59 . . .	»	9.000.000.000
Totale . . .		L. 35.000.000.000

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione dei disegni di legge: « Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento » (35), d'iniziativa del senatore Picchiotti; « Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento » (254); « Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione » (400), d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento », d'iniziativa del senatore Picchiotti; « Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento »; « Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione », d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Jannuzzi. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Onorevoli colleghi, nell'iter dell'esame di questi disegni di legge, molto della materia originaria è venuto meno, perchè ne sono state stralciate la parte che riguarda l'ammonezione e il confino e l'altra che riguarda l'acquisto delle armi, costituenti oramai leggi già in vigore.

Ulteriore riduzione della materia ritengo debba essere fatta per la parte che riguarda le norme sulla cinematografia e lo spettacolo. Penso che anche l'opposizione possa essere

d'accordo che, essendo stato presentato alla Camera dal Governo un disegno di legge che riguarda questa materia, sia opportuno stralciarne le norme relative dalle modifiche alla legge di pubblica sicurezza e trattarne a parte.

Così modificato e circoscritto il campo della discussione ed essendo stato assorbito dal disegno di legge dell'onorevole Terracini il testo proposto dal senatore Picchiotti, oggetto di esame da parte del Senatore ora sono: il testo proposto dal Governo, quello proposto dal senatore Terracini e in più quello proposto dalla Commissione, che ha sostanzialmente, come base, il contenuto del disegno di legge governativo con qualche modifica tratta dal testo Terracini.

Mi limito ad esaminare i principi generali, perchè una discussione particolare sarà fatta in sede di esame dei singoli articoli, sia dal punto di vista politico che tecnico.

Qui si tratta di uniformare il testo unico della legge di pubblica sicurezza, nato nel 1931, cioè in clima e in ordinamento giuridico ben diversi dagli attuali, alle norme della Costituzione. Tutti siamo d'accordo che la legge di pubblica sicurezza vada riformata: si tratta di stabilire come e con quali criteri di carattere generale, cioè politico.

Io credo che tutti debbano convenire su questo punto: che una legge di pubblica sicurezza, per essere valida ed efficiente, deve tenere, come criterio informatore, che, se è vero che vi sono libertà fondamentali, diritti inviolabili del cittadino, oramai solennemente dichiarati da Carte costituzionali, anche internazionali (mi riferisco alla dichiarazione del 10 dicembre 1948 dei diritti dell'uomo fatta dalle Nazioni Unite) è anche vero che questi diritti e queste libertà trovano un limite invalicabile nel dovere che ciascuno ha di rispettare i diritti e le libertà degli altri uomini con i quali è soggetto a convivenza.

Il punto ventinovesimo della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ora ricordata stabilisce:

« Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà ognuno deve essere sottoposto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri ».

Nello stesso senso e come ad ammonimento alla nazione italiana, nella prima sentenza della nostra Corte costituzionale, che dichiara la costituzionalità dell'articolo 2 del testo unico di pubblica sicurezza e distingue tra diritto ed esercizio del diritto si leggono queste parole, che vorrei fossero scolpite in epigrafe al disegno di legge in esame: « Una disciplina delle modalità dell'esercizio di un diritto in modo che l'attività dell'individuo rivolta al conseguimento dei propri fini si concili col perseguimento dei fini degli altri non è violazione o negazione di diritto e seppure si pensasse che dalla disciplina dell'esercizio può anche derivare indirettamente un certo limite al diritto stesso, bisogna ricordare che il concetto del limite è insito nel concetto di diritto e che nell'ambito dell'ordinamento giuridico è necessario limitarsi reciprocamente perchè tutti possano coesistere nell'ordinata convivenza civile ».

In base a questo principio informatore che tutti abbiamo il dovere di accettare e di sottoscrivere, non ci dovrà essere difficoltà a riconoscere che una legge di pubblica sicurezza che regoli la convivenza umana e affidi agli organi di polizia il supremo dovere di tutelare i diritti dei cittadini, deve trovare il consenso unanime dell'Assemblea, purchè di detto principio attui lo spirito e la vera sostanza.

In una discussione di carattere generale, non posso esimermi dal riferirmi ad alcune norme che hanno carattere fondamentale, e specialmente a quelle relative alle modifiche degli articoli 2, 18 e 113 del testo unico di pubblica sicurezza.

L'articolo 2 prevede la facoltà del Prefetto di adottare provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica. Era stata sollevata questione di inconstituzionalità dell'articolo 2, ritenendosi che questo potere del Prefetto fosse in contrasto con le norme degli articoli 76 e 77 della Costituzione, che stabiliscono che il potere legislativo non può essere esercitato dal Governo se non per delega specifica delle Camere, con predeterminazione dei criteri e per tempo ed oggetto determinati. A questo proposito la Corte costituzionale ha risposto che i provvedimenti del Prefetto nella materia prevista dall'articolo 2 della legge di pubblica sicurezza non hanno contenuto giuridico-legislativo, ma

sono atti di mera amministrazione perchè limitati nel tempo, nel territorio e soprattutto vincolati all'ordinamento giuridico generale.

Ha dichiarato quindi la Corte la perfetta legittimità costituzionale dell'articolo 2, ma tuttavia ha auspicato una diversa formulazione della norma che rispondesse a questi principi, enunciati nella sentenza: che la facoltà del Prefetto di intervenire con provvedimenti di carattere straordinario sia chiaramente limitata nel tempo ed estesa solo ai casi di necessità e di urgenza, che sia prescritto che il decreto prefettizio abbia adeguata motivazione, che sia prevista una efficace pubblicazione del provvedimento e dichiarato l'obbligo della conformità di esso all'ordinamento giuridico generale.

Mi pare che, proprio in rispondenza ai principi posti dalla Corte costituzionale, la Commissione ha proposto il nuovo testo dell'articolo 2 in esame.

Il Prefetto ha facoltà di intervenire in caso di urgenza e di grave necessità pubblica. Mentre l'articolo 2 del testo originario stabilisce che il Prefetto ha facoltà di intervenire in caso di urgenza o di grave necessità pubblica, la norma proposta dalla Commissione prescrive che entrambe le condizioni debbano ricorrere: urgenza e grave necessità pubblica. Ricorrendo queste condizioni, il Prefetto ha la facoltà di adottare provvedimenti indifferibili — termine nuovo che nel testo unico non esiste — e indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità, limitatamente al periodo di sussistenza delle esigenze medesime e con l'osservanza dei principi generali dello ordinamento giuridico.

Come vedete, la norma dell'articolo 2 è ampiamente modificata ed ampliata proprio nel senso indicato dalla Corte costituzionale, sicchè anche il criterio più severo deve concludere che essa rientri nei limiti della perfetta costituzionalità.

L'onorevole Terracini aveva proposto la completa soppressione dell'articolo da lui ritenuto incostituzionale. Ma è facile osservare che, dopo che la suprema Corte costituzionale, che è l'organo supremo regolatore della materia, si è pronunciata in senso favorevole alla costituzionalità con le precisazioni che il testo della Commissione ha ampiamente accolte,

la questione può tranquillamente ritenersi superata.

E passo all'articolo 18 della legge che disciplina le riunioni in luogo pubblico.

Anche qui era stata proposta una questione di illegittimità in rapporto all'articolo 17 della Costituzione, che stabilisce che non si può tenere riunione in luogo pubblico — non in luogo aperto al pubblico — senza preavviso alle Autorità, che possono vietarla solo per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica. La Corte costituzionale ha ritenuto la legittimità dell'articolo 18 in rapporto all'articolo 17 della Costituzione, considerando che l'articolo 18 integra e completa la disposizione costituzionale.

L'onorevole Terracini ha proposto una modifica all'articolo 18. La Commissione ne propone un nuovo testo.

Secondo il testo della Commissione il preavviso deve essere limitato naturalmente ai soli casi di riunione in luogo pubblico e non in luogo aperto al pubblico, ed è data facoltà di divieto al Questore e all'Autorità locale di pubblica sicurezza quando ricorrano comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica. Inoltre la Commissione ha ritenuto di proporre che, anche quando l'autorizzazione venga data, l'Autorità di pubblica sicurezza possa stabilire prescrizioni particolari di esecuzione delle riunioni per esigenze di circolazione o per evitare gravi disturbi all'occupazione o alla quiete cittadina. Contro il provvedimento è previsto il ricorso al Prefetto. Il provvedimento del Prefetto ha carattere definitivo.

L'onorevole Terracini, discostandosi in questo dalla proposta della Commissione, mentre ammette che il divieto possa essere dato quando vi siano comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica, esclude che l'Autorità di pubblica sicurezza possa prescrivere limitazioni al diritto di riunione, determinate da ragioni di circolazione o da pericolo di disturbo alle occupazioni e alla quiete dei cittadini. Non so se l'onorevole Terracini faccia anche qui una questione di incostituzionalità; però mi sembra che, se la facesse, essa non avrebbe ragione d'essere, perchè se è vero che la Costituzione stabilisce che il divieto non può essere determinato che da ragioni di sicurezza e da incolumità pubblica, è vero che nel caso non

di divieto si tratta ma di autorizzazione circondata da qualche precauzione nelle modalità di esecuzione, per nulla in contrasto con le norme costituzionali.

Il disegno di legge Terracini inoltre prevede che il ricorso contro il provvedimento dell'Autorità di pubblica sicurezza non sia proposto al Prefetto, ma al Procuratore della Repubblica e che contro la deliberazione del Procuratore della Repubblica possa esservi ricorso al Tribunale.

Anche qui non posso essere d'accordo con l'onorevole Terracini, in virtù di un principio fondamentale di ripartizione dei poteri dello Stato. L'Autorità giudiziaria ha funzioni giurisdizionali che si esplicano secondo le norme previste dalla legge processuale civile. Il provvedimento in esame ha carattere prettamente amministrativo, suscettibile, quindi, delle normali impugnative gerarchiche, salvo il ricorso contro il provvedimento definitivo agli organi della giustizia amministrativa.

Un intervento dell'Autorità giudiziaria, in una funzione che non le è propria, non è costituzionalmente concepibile. In conclusione, per quanto riguarda l'articolo 18, penso che debba accogliersi il testo proposto dalla Commissione.

Vi è poi l'articolo 113 della legge, per il quale la Corte costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità. Ha ritenuto la Corte che l'articolo 113, in quanto attribuisce agli organi di pubblica sicurezza poteri discrezionali troppo ampi, sia in contrasto con l'articolo 21 della Costituzione che garantisce ad ogni cittadino la libera manifestazione del suo pensiero in qualsiasi forma. Com'è noto, l'articolo 113 del testo unico detta norme relative alla distribuzione e alla circolazione di scritti e disegni e all'uso di segnali acustici in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico.

La Corte ha però auspicato che una nuova norma sostitutiva di quella dell'articolo 113 sia emanata dal Parlamento, in quanto ha ritenuto la necessità che la materia sia specificamente regolata dalla legge.

L'onorevole Terracini ha radicalmente proposto la soppressione dell'articolo 113. La Commissione ha proposto l'obbligo del preavviso al luogo della licenza, dando all'Autorità provinciale di pubblica sicurezza — Questore — il

potere di vietare la distribuzione, la diffusione, la collocazione in pubblico di stampati o di disegni per comprovati motivi di sicurezza, di moralità o di incolumità pubblica, ovvero di prescrivere per esse modalità di tempo e di luogo. Contro il provvedimento del Questore può essere ammesso ricorso al Prefetto, il quale provvede in via definitiva. In via definitiva vuol dire che contro il provvedimento del Prefetto è immediatamente esperibile il ricorso al Consiglio di Stato, e che quindi il Prefetto si sottopone immediatamente ad un sindacato di legittimità e anche, sotto l'aspetto dell'eccesso di potere, ad un sindacato di merito, a parte la sua responsabilità, attraverso il Ministro dell'interno, di fronte al Parlamento.

A me pare che anche questa proposta della Commissione non possa essere respinta e disattesa. Sopprimere l'articolo 18, che dà una vigilanza su tutto ciò che si stampa e si diffonde, sia sotto forma di scritti che di disegni, nel Paese, e sull'uso di mezzi acustici, è una esigenza fondamentale alla quale nessuno deve ritenere possa sottrarsi la disposizione legislativa. E' una necessità fondamentale, tanto più sentita in quanto, specialmente in materia di moralità e di buon costume, purtroppo gli abusi della libertà sono gravi e pericolosi specialmente per i giovani, onde si richiedono nella materia una disciplina e un regolamento severi che pongano alla libertà di manifestazione del pensiero il limite imposto dal dovere di rispettare le norme della civile coesistenza.

Detto questo sui tre articoli di legge sottoposti all'approvazione del Senato, per me fondamentali, potrei anche concludere su questo punto. Desidero però fare una considerazione di carattere generale. Per fortuna da nessuna parte del Parlamento è stato toccato il contenuto dell'articolo 1 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

PICCHIOTTI. Non è proprio una fortuna!

JANNUZZI. Mi sembra che sia invece una fortuna concordare sul contenuto dell'articolo 1 in quanto stabilisce i compiti fondamentali dell'Autorità di pubblica sicurezza. Tali compiti si riassumono così: tutela dell'ordine, della sicurezza, della incolumità, della proprietà dei cittadini; tutela dell'osservanza delle leggi,

dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Provincie e dei Comuni e delle altre autorità... (*Commenti dalla sinistra*).

È naturale, se si tratta di autorità a cui la legge ha conferito dei poteri, è necessario pure che ci sia un organo di polizia che tuteli l'applicazione di quei poteri.

Alla polizia spetta ancora il dovere del soccorso, in casi di pubblici e privati infortuni, la composizione bonaria dei dissidi privati, naturalmente quando questa è possibile.

Per adempiere a questi compiti è indubitato che dal 1946 in poi la polizia italiana è venuta riorganizzandosi, ampliandosi e rendendosi sempre più operante ed efficiente.

Non so se in quest'Aula, ancora una volta, saranno levate le abituali critiche contro il comportamento della polizia che non avrebbe sufficientemente tutelato le libertà politiche dei cittadini. Se questo fosse detto, io dovrei profondamente dissentire, considerando che è innegabile che in materia di libertà di parola, di stampa, di voto, di propaganda elettorale i diritti intangibili del cittadino sono stati da tutti gli organi di polizia e nei confronti di appartenenti a correnti politiche e di indipendenti rigorosamente tutelati.

Voglio ricordare un episodio accadutomi a Ragusa. Parlavo a nome del mio partito, in un comizio. Ero allora Sottosegretario alla difesa. Ad un certo momento, avendo superato di pochi minuti il termine, che era stato fissato dalla polizia per il mio discorso, vidi saltare sopra una sedia un signore con una fascia tricolore a tracollo che mi intimò: finisca immediatamente di parlare, perchè dopo di lei deve parlare un oratore socialista. Io fui lietissimo della interruzione, alla quale obbedii, ma siccome so che questo accade sempre...

PICCHIOTTI. Senatore Jannuzzi, commissari di questo genere sono solo al suo paese!

JANNUZZI. Non era il mio paese, era Ragusa in Sicilia. Dovunque e sempre la libertà di parola viene tutelata, a meno che non si trasmodi in qualsiasi forma di reato!

Dicevo che la polizia dal 1946 si è venuta riorganizzando.....

PASTORE RAFFAELE. Si è adeguata ai sistemi fascisti!

JANNUZZI. No, onorevole Pastore, lei dice cosa della quale non è convinto, perchè lei sa che si rivolge agli organi di polizia ogni volta che ha bisogno di tutelare la sua persona o le manifestazioni del suo partito, e gli organi di polizia intervengono. E gli organi di polizia sono intervenuti anche alle Botteghe Oscure quando vi erano disturbi da parte di studenti e proprio nei tristi momenti nei quali il Partito comunista parteggiava per quegli eccidi di libertà e di vite umane che si andava compiendo in Ungheria.

La polizia si è riorganizzata e si è specializzata in difesa e a tutela di tutte le categorie dei cittadini.

Sono state istituite dal 1946 varie polizie speciali: la polizia stradale, che controlla 174.000 chilometri di strade e che, quando tutela e controlla il traffico, non lo fa solo a favore dei democristiani o dei... reazionari, ma di tutta la popolazione italiana!

La polizia ferroviaria la quale opera su 16.000 chilometri di strade ferrate, con 8.000 treni al giorno, con 400 milioni di viaggiatori l'anno e circa 50 milioni di tonnellate di merci.

La polizia di frontiera, terrestre, marittima ed aerea: la terrestre che ha visto portato da 10 a 30 milioni il numero dei viaggiatori controllati, dal 1946 al 1956; la marittima, che dal 1946 al 1956 ha visto elevato il traffico alle frontiere portuali da 300 mila ad 800 mila unità; l'aerea, per la quale il rapporto tra 1946 e 1956 è da 50.000 a 500.000 unità, niente meno che decuplicato.

La polizia si è anche riorganizzata ampiamente nel campo delle scuole, creando la scuola ufficiali che prima non esisteva, la scuola guardie a Roma, un'altra a Nettuno e una scuola alpina a Modena.

Nel campo dell'assistenza pubblica non è venuta meno alle sue funzioni, ha istituito un servizio di polizia minorile e una casa del fanciullo capace di ospitare più di 150 ragazzi al fine di ricondurli sulla via della moralità, del lavoro e della famiglia.

E nessuno dimentichi quello che la polizia italiana ha fatto in questi anni in materia di pubbliche calamità: nel 1950 eruzione del-

l'Etna, nel 1951 inondazione del Polesine, nel 1952 inondazione della Val Camonica, alluvioni di Calabria, di Sicilia, di Sardegna, del Salernitano. La polizia dovunque e comunque, prodigiosamente, si è moltiplicata e si è sacrificata per assolvere ai suoi compiti, senza discriminazioni tra cittadini e cittadini, per il bene pubblico e dell'intero Paese!

Questo mi sembra indiscutibile, e gli effetti di ordine morale, di ordine economico e di ordine politico sono tangibilissimi ed indiscutibili.

L'attività in materia di prevenzione e di repressione dei reati ha dato i suoi frutti concreti. Dal 1946 al 1955 le rapine sono diminuite da 9.200 a 975, le estorsioni da 1.800 a 235, i furti aggravati da 149.000 a 64.000. E non parliamo della vastissima attività svolta, insieme naturalmente con i carabinieri, per quanto riguarda il rastrellamento delle armi. Basterebbe questo solo settore per giustificare non soltanto l'ampliamento degli organi di polizia, ma anche il mantenimento in vita di norme rigorose della legge di pubblica sicurezza.

Il Ministro Tambroni ha in altra occasione già detto quale enorme quantità di armi è stata rastrellata anche a distanza di tredici anni dalla cessazione del conflitto bellico. Fa spavento l'idea che ci fossero degli italiani che conservassero ancora tanto ferro e tanto piombo, diretti non certamente a manifestazioni pacifiche ma evidentemente a turbare i rapporti tra i cittadini e tra le forze politiche, che un giorno sarebbero state travolte forse, senza l'intervento efficiente della polizia, ad eventi che molto non sarebbero stati dissimili da quelli che recentemente si sono verificati in altri Paesi d'Europa. Fino ad oggi sono stati rastrellati complessivamente 174 cannoni, 792 mortai, 5.400 mitragliatrici, 36.000 fucili mitragliatori, 179.000 moschetti, 48.000 pistole, 309.000 bombe a mano, 11.000 quintali di esplosivo, 436 apparecchi radio-trasmittenti, 24 milioni di cartucce e di munizioni. C'è da armare addirittura un corpo d'armata!

LEONE. Con tutto questo armamento, l'ordine pubblico non è stato mai turbato!

JANNUZZI. Non è stato turbato perchè le armi sono state tolte. Del resto, la presenza

delle armi significa anche idoneità ad adoperarle. Onorevole Leone, i cannoni non si adoperano se non si hanno squadre di operatori capaci di farli azionare!

LEONE. Ne date una interpretazione falsa!

DE LUCA CARLO. A che cosa? Alle armi che tenete nascoste aspettando l'ora X?

LEONE. Ne discuteremo!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prego di non interrompere.

JANNUZZI. Non dimentichiamo, inoltre, onorevoli colleghi, che in questa lotta contro la delinquenza e per il mantenimento dell'ordine pubblico in Italia, per una sana e pacifica convivenza tra i cittadini la polizia ha lasciato sul campo 202 morti, 4.500 feriti, 1.009 inabili e che ha conseguito — non certo per partigianeria da parte dei Ministri dell'interno ma per meriti effettivamente acquisiti e generalmente riconosciuti — tre medaglie d'oro alla bandiera e numerose medaglie d'argento e di bronzo al personale. Sono i titoli d'onore e di nobiltà più alti e più significativi che attestano, contro ogni attentato denigratore, onorevole Leone, i meriti che ha la polizia verso la Nazione.

LEONE. Non c'entra affatto l'interpretazione che avete dato voi. Quelle armi non servivano per la guerra civile!

JANNUZZI. Senatore Leone, si calmi.

LEONE. Siate voi più moderati.

JANNUZZI. Io sto dando dati di fatto precisi: se sarà possibile contestarli, gli oratori della sua parte lo faranno.

Io penso che ad un organo così efficiente, così maturo, così preparato, soprattutto così imparziale, noi possiamo tranquillamente affidare l'esecuzione di una legge di pubblica sicurezza che, nell'ambito della Costituzione, garantisca le libertà fondamentali e i diritti inviolabili della persona umana.

Onorevole Ministro, ella un giorno ha detto: la polizia deve essere il cuore del popolo. Il popolo deve avere, è vero, un sentimento di fi-

ducia, direi quasi di protezione per gli organi di polizia, se vuol sentirsi da esso adeguatamente tutelato e protetto. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gramagna. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA. Onorevole signor Presidente, onorevoli senatori, il testo unico della legge di pubblica sicurezza del 1931 era stato già esaminato e modificato, in alcune sue parti, dalla prima Commissione del Senato, e si trovava pronto per venire alla discussione di quest'Aula, quando sono sopravvenute le sentenze della Corte costituzionale che hanno dichiarato la illegittimità costituzionale di articoli che erano stati, nel nuovo testo modificato, trasferiti di sana pianta dal vecchio testo della legge di pubblica sicurezza.

È stata pubblicata la sentenza che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 113, quella che ha dichiarato incostituzionali gli articoli 157 ed altri, come pure la sentenza n. 10 che ha dichiarato incostituzionali gli articoli 163 e seguenti. Sicchè la Presidenza del Senato, come sempre sensibile agli avvenimenti che si verificano nel Paese, ha ritenuto di rinviare il disegno di legge, già discusso dalla 1^a Commissione alla Commissione stessa perchè, tenendo conto delle decisioni della Corte costituzionale, lo adeguasse ad esse.

Noi pensiamo che questo rinvio non era determinato, così come è stato poi sostenuto dalla maggioranza della Commissione, dal fatto della intervenuta decisione con la quale si dichiarava illegittimo costituzionalmente l'articolo 113, ma pensiamo che la Presidenza del Senato, col rinvio del disegno di legge alla Commissione, avesse voluto che la Commissione medesima, tenendo conto, non già e non solo della sentenza relativa all'articolo 113, ma anche delle motivazioni che si leggono in quelle sentenze, che hanno dichiarato legittimamente costituzionali alcune disposizioni della legge di pubblica sicurezza, avesse riguardo a quelle motivazioni nella revisione del testo di già esaminato.

Infatti l'articolo 2 della legge di pubblica sicurezza, il quale stabilisce che il Prefetto, in

casi di urgenza o per gravi necessità pubbliche, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, è stato dichiarato dalla Corte costituzionale legittimo, ma nella motivazione della sentenza si legge che « non si può negare che la formula dell'articolo 2, nella sua latitudine, potrebbe dare adito ad arbitrarie applicazioni; certo, è auspicabile che nell'opera di revisione che è in corso presso gli organi legislativi, il testo dell'articolo 2 trovi una formulazione che lo ponga nella massima misura possibile al riparo da ogni interpretazione contraria allo spirito della Costituzione »; e aggiungeva: « i canoni che la Corte ritiene debbano tenersi presenti nella formulazione del nuovo articolo 2 possono così riassumersi: efficacia limitata nel tempo in relazione ai dettami della necessità e dell'urgenza, adeguata motivazione ».

Di fronte a queste affermazioni il relatore Schiavone scrive, nella sua relazione, che la maggioranza della Commissione ha avuto a guida, nella formulazione dell'articolo 2, la motivazione che nella sentenza stessa si legge. Io mi permetto, onorevole Schiavone, di dissentire da una tale affermazione. L'articolo 2, così come si propone, altro non è se non la riproduzione fedele di quello contenuto nell'attuale testo unico giacchè, l'inclusione dell'inciso « limitatamente al periodo di sussistenza delle esigenze medesime e dell'osservanza dei principi generali dell'ordinamento giuridico » non elimina il pericolo di dare adito alle arbitrarie applicazioni di cui parlava la sentenza della Corte costituzionale.

Che significa l'inciso « limitatamente al periodo di sussistenza delle esigenze medesime »? Dove è il dato obiettivo di valutazione? Tutto è rimesso alla valutazione subiettiva dell'Autorità amministrativa che può ritenere esistenti quelle esigenze di cui parla l'articolo 2, anche per servirsene, così come si è verificato già con le famose ordinanze emesse da diverse Prefetture, in forza delle quali si vietava lo strillaggio e la diffusione di stampati a tempo indeterminato, ritenendosi che indeterminatemente esistevano quei motivi che avevano dato causa alle ordinanze stesse.

Quindi noi pensiamo che, imponendo, così come ha giudicato la Corte costituzionale, la mo-

tivazione del provvedimento e la limitazione nel tempo e nella validità, non si possa redigere e presentare all'approvazione del Senato l'articolo 2 così come è fatto. Inoltre io credo che la Commissione, nel rivedere la legge di pubblica sicurezza, tenendo conto delle decisioni della Corte costituzionale, avrebbe dovuto sopprimere tutto il contenuto dell'articolo 7 dell'attuale legge il quale stabilisce che un funzionario di pubblica sicurezza non deve rispondere, nell'esercizio delle sue funzioni, del danno che può arrecare ai cittadini. Tale norma è in contrasto con l'articolo 28 della Costituzione il quale prescrive che il funzionario, che abusa, nell'esercizio delle sue funzioni, della legge, risponde civilmente, penalmente e amministrativamente nei confronti del cittadino colpito.

Stando allo spirito informatore delle decisioni della Corte costituzionale, anche il contenuto dell'articolo 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza dovrebbe essere modificato nel senso che l'invito a presentarsi avanti all'Autorità, intanto potrebbe produrre delle conseguenze di ordine penale, in quanto fosse indicato il motivo che determina la chiamata. Se non si imponesse questa motivazione, noi saremmo nelle stesse condizioni in cui siamo stati finora. Molti di noi hanno fatto una triste esperienza dell'applicazione di questo articolo; molti di noi, durante il ventennio, venivano invitati negli uffici di pubblica sicurezza e, dopo essere stati lì per ore ed ore ad aspettare per sapere cosa si volesse da loro, veniva fuori una qualunque guardia, un qualunque milite che con una scusa qualsiasi li rimandava a casa, dopo aver fatto perdere tanto tempo ed aver inflitto al cittadino una tale umiliazione.

Non vi è dubbio che modificato andrebbe anche l'articolo 4 del disegno di legge di cui discutiamo, con l'imporre l'obbligo della motivazione del divieto di riunione di cui all'articolo 18 e del divieto di usare vie e piazze, giacché la facoltà che si vuol dare all'Autorità di pubblica sicurezza di indicare il luogo ove si deve parlare, sotto il pretesto di salvaguardare il traffico o perchè il parlare in un posto può dar adito a perturbamenti dell'ordine pubblico, è un'arma che si dà nelle mani della pubblica sicurezza per usarla in forma discriminata. Dei resto quello che oggi si vuole consacrare in

una disposizione di legge è stato già detto a giustifica per ciò che è avvenuto per il passato. Quando noi protestavamo perchè, pur non essendo scritto nelle leggi di pubblica sicurezza, i questori o coloro i quali li sostituiscono negavano a noi dell'opposizione l'uso di una piazza o di una via, mentre lo si concedeva ad altri, la giustificazione che veniva data dall'allora Ministro dell'interno all'operato dei questori si riportava alle necessità di natura contingente, valutabili e vagliabili soltanto dall'Autorità di pubblica sicurezza e che quindi non esisteva una violazione di legge.

Avrei potuto continuare in questo metodo di critica del sistema seguito dalla prima Commissione e delle decisioni prese dalla maggioranza di essa; il mio intervento, in tal caso, avrebbe impegnato molto tempo che io invece non intendo sottrarre ai lavori del Senato. Pertanto, riservandomi in sede di discussione dei singoli articoli di presentare emendamenti, io mi limito ad alcune considerazioni di carattere generale.

La maggioranza della prima Commissione ha ritenuto di limitare ogni sua indagine revisionistica al contenuto della disposizione racchiusa nell'articolo 113, peggiorandolo, in quanto la formulazione del nuovo articolo 113 renderà ancora più grave l'uso, da parte del cittadino italiano, della libertà di esprimere il proprio pensiero anche con lo scritto. La Corte costituzionale, nel motivare la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 113, aveva detto: « È evidentemente da escludere che il disposto dell'articolo 21 della Costituzione abbia voluto sottrarre alla polizia di sicurezza la prevenzione dei reati. Sotto questo aspetto bisognerebbe non dubitare della legittimità costituzionale dell'articolo 113, se il conferimento del potere ivi indicato all'autorità di pubblica sicurezza risultasse vincolato al fine di impedire fatti che siano costitutivi di reati o che, secondo ragionevoli previsioni, potrebbero procurarli. Ma è innegabile che nessuna determinazione in tal senso vi è nel detto articolo il quale, col prescrivere l'autorizzazione, sembra far dipendere quasi da una concessione dell'autorità di pubblica sicurezza il diritto che l'articolo 21 della Costituzione conferisce a tutti, attribuendo alla detta autorità poteri discrezionali limitati, tali cioè che, indi-

pendentemente dal fine specifico di tutela, di tranquillità e di prevenzione di reati, il concedere o negare l'autorizzazione può significare praticamente consentire o impedire, caso per caso, la manifestazione del pensiero ».

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 113 perchè con detto articolo il diritto riconosciuto dall'articolo 21 della Costituzione è rimesso, per la sua applicazione, ai poteri discrezionali illimitati della pubblica sicurezza; e la proposta che voi, signori della maggioranza, presentate al Senato chiedendone l'approvazione, lascia immutato il testo unificato di cui all'articolo 16 da quello che era il testo dell'articolo 113 della legge di pubblica sicurezza. Manifestazione in questo caso, onorevoli colleghi, più chiara ed evidente di non volersi adeguare, da parte dell'attuale maggioranza governativa, al dettato della Corte costituzionale mai poteva essere in altro modo migliore espressa; difficilmente un così aperto dispregio delle decisioni della Corte costituzionale poteva essere più apertamente indicato. Si comprende ancora meglio perchè per tanto tempo la maggioranza governativa ha impedito il costituirsi della Corte, indugiando sulla nomina dei giudici; si spiega perchè con mille sotterfugi si è rimandata l'applicazione della norma costituzionale per quanto attiene alla formazione e al funzionamento della Corte. Si voleva, con la maschera della democrazia, continuare a governare il regolamento dei diritti sanciti dalla Costituzione antifascista, con leggi tipicamente fasciste, che si prestano ad ogni forma di arbitrio e di discriminazione poliziesca. Si voleva, e si vuole, non solo conservare un privilegio per le forze politiche di Governo, ma prestare ossequio al volere di potenza straniera; si voleva e si vuole che i cittadini possano godere ed usufruire della legge fondamentale dello Stato non già come loro diritto, ma come una concessione che viene da parte degli organi governativi. E infatti, a conferma di tanta volontà anticostituzionale, vi è il contenuto dell'articolo 16 del testo unificato che la maggioranza della 1ª Commissione propone alla vostra approvazione, che non solo riproduce integralmente, onorevoli senatori, almeno nella sostanza, l'articolo 113 della legge

di pubblica sicurezza, che la sentenza ha dichiarato incostituzionale ma, in alcune parti, peggiora la portata di detto articolo. Invero, nella nuova edizione dell'articolo 113, quasi a dispregio dei rilievi fatti dal giudice costituzionale, vi è una novità tipicamente borbonica, che rivela l'animo antidemocratico della maggioranza della democrazia cristiana. Mi riferisco all'obbligo del preavviso, tre giorni prima dell'affissione, all'autorità di pubblica sicurezza. Per il passato bastava che si portasse la copia all'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui lo stampato si voleva affiggere o diffondere, perchè si potesse ottenere il nulla-osta.

Neanche questo basta, a voi signori della maggioranza. Voi oggi, con questo testo modificato, volete che questo avviso sia dato tre giorni prima. E a nulla vale affermare che oggi non vi è più la necessità della licenza, perchè quando nel detto articolo è prevista la possibilità, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, di negare a suo arbitrio il permesso per la diffusione e l'applicazione o la affissione dei manifesti, è evidente che la situazione che noi andremo ad avere sarà una situazione peggiorata. Senza dire poi che, nella nuova formulazione, vi è una novità. Una novità che non vi era nel testo fascista e che quindi aggrava maggiormente, dal punto di vista della sua costituzionalità, le disposizioni dell'articolo 113 così modificato, come voi lo presentate al Senato. In tale articolo è stabilito che non solamente bisogna fare la comunicazione tre giorni prima, ma che bisogna anche indicare la persona che deve diffondere e la persona che deve affiggere i manifesti.

Sicchè, bisogna prevedere quello che dovrà avvenire a tre giorni di distanza e bisogna augurarsi che la persona indicata sia, in quel tempo ed in quel giorno, disponibile perchè, se questo non si dovesse verificare, è evidente che, non potendo distribuire o affiggere altri, il divieto di usare della norma dell'articolo 21 sarebbe due volte violato, onorevoli colleghi.

Ecco perchè noi riteniamo di non poter dare il nostro consenso alla approvazione di questo articolo. Se si approvasse il testo, così come è proposto dalla maggioranza della prima Commissione, non solo (come dicevo) la norma del testo fascista sarebbe peggiorata, ma della pro-

paganda scritta fatta con stampati sarebbe difficile, se non impossibile, avvalersi tutte le volte che l'Autorità di pubblica sicurezza lo volesse. L'antipopolarità e l'antidemocraticità della disposizione è chiara.

Senza dire che con tale norma si concedono all'Autorità di pubblica sicurezza ampi ed illimitati poteri in spregio al dettato della norma costituzionale, non solo, ma delle decisioni della Corte.

Infatti quando si dice che l'Autorità di pubblica sicurezza competente può, per comprovati motivi di sicurezza, moralità ed incolumità pubblica vietare in tutto o in parte la diffusione ecc. ecc., si dà all'Autorità di pubblica sicurezza il potere di negare, a suo arbitrio, il diritto di usare della facoltà di cui all'articolo 21 della Costituzione, e ciò in violazione di tutta la motivazione della sentenza n. 1 della Corte costituzionale.

Ma noi ci domandiamo cosa vuol dire poi e che cosa vuol significare l'espressione « comprovati motivi di sicurezza » se non che tutto è rimesso al giudizio soggettivo del funzionario di polizia? Nè si dica che, avverso al provvedimento del Questore, vi è la possibilità di ricorrere al Prefetto, in quanto l'uno vale l'altro, e mai si è trovato in passato, nè pensiamo si troverà in avvenire, un Prefetto che sia andato contro quanto il Questore, suo subalterno, ha detto o deciso.

Deve aggiungersi inoltre che, con la modifica peggiorata che si propone all'approvazione del Senato, viene abolita la facoltà, che oggi vige nel nostro Paese, di ricorrere all'Autorità giudiziaria, avverso al provvedimento del Questore. Poco fa l'onorevole Jannuzzi, intervenendo su questo punto, ha detto che non si può dare l'incarico o la facoltà di ricorrere all'Autorità giudiziaria, in quanto, trattandosi di un provvedimento di carattere amministrativo, vi sarebbe la confusione di poteri. Ma noi domandiamo all'onorevole Jannuzzi, e domandiamo al Senato: se questa norma già vige, cioè se per otto anni, dall'entrata in vigore della Costituzione, si è fatto uso di una norma speciale emanata in Italia dal 1947, appunto perchè si sentiva la necessità di porre un freno all'arbitrio che si compiva da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, come è mai possi-

bile che oggi, solo oggi, ci si accorge che vi è confusione di poteri?

La verità è un'altra; la verità è che non si vuole che vi sia un'autorità che possa controllare l'operato delle Questure. La verità è che moltissime volte, per il passato, quando si è fatto ricorso avverso un provvedimento di divieto di cui all'articolo 21 della Costituzione, l'Autorità giudiziaria investita, ha ritenuto illegittimo il provvedimento del Questore ed ha autorizzato la diffusione o pubblicazione della stampa o dei manifesti. Senza dire che, nella sentenza della Corte costituzionale, a proposito di questi controlli che sull'operato dei Questori si venivano facendo da parte dell'Autorità giudiziaria, si lamentava e si lamenta, ed ecco perchè noi diciamo che lo spirito di questo disegno di legge è contro la Costituzione, che fosse insufficiente la garanzia che si dava al cittadino italiano con un semplice ricorso al pubblico Ministero e si auspicava che il legislatore, andando a modificare la disposizione dell'articolo 113 della legge di pubblica sicurezza, avesse potuto dare, così come noi avevamo chiesto, la possibilità di ricorso anche contro la decisione del Procuratore della Repubblica, decisione che doveva essere emessa dal tribunale.

Ripeto, voi non intendete, onorevoli signori della maggioranza, tener conto del disposto costituzionale e tanto meno di quelle che sono le decisioni della Corte costituzionale. Ma il Governo e la maggioranza governativa hanno creduto di poter superare le decisioni della Corte costituzionale, proponendo l'abolizione anche delle disposizioni contenute nella legge speciale del 1947. E noi pensiamo, onorevoli senatori, che così operando voi violate in modo aperto il disposto dell'articolo 136 della Costituzione, il quale stabilisce che una volta dichiarata l'illegittimità costituzionale di una legge, questa legge si intende abrogata. Nè voi potete, attraverso un cambiamento di forma, ripetere nella sostanza con un'altra legge quello che è stato dichiarato illegittimo dal punto di vista costituzionale.

Noi pensiamo che voi, pur di ritornare alla pratica dell'arbitrio poliziesco incontrollato, ci proponete l'approvazione di questo articolo appunto per poter avere la possibilità, così come si è fatto per il passato, di adoperarlo con for-

ma discriminatoria. Nè si dica che in tal caso si darebbe via libera a qualsiasi forma di scritto o stampato se si togliesse questa discrezionalità all'Autorità di pubblica sicurezza, perchè noi osserviamo che se lo scritto o stampato dovessero contenere in sè gli estremi di reato, vi sono delle precise disposizioni, e nel Codice penale e nella legge speciale che riguarda e regola la stampa, che puniscono coloro i quali tali reati commettono. Al massimo noi potremmo arrivare a prevedere la proibizione della distribuzione e affissione dello stampato tutte le volte che esso inciti chiaramente alla consumazione di un reato; ma fuori di questo caso noi riteniamo che non sia possibile dare all'Autorità di pubblica sicurezza questo potere che voi le volete dare, onorevoli colleghi della maggioranza.

Se la legge dovesse passare, così come viene proposta, non solo essa sarebbe destinata a tornare all'esame della Corte costituzionale, ma darebbe ancora una volta la prova della volontà manifesta da cui voi siete animati di non dare attuazione alla Costituzione e di non avere ossequio alle decisioni di quel supremo organo che è la Corte costituzionale.

Il disegno di legge, così come è stato emendato dalla maggioranza della prima Commis-

sione non può — ed io penso che non debba — essere approvato dal Senato, salvo che questa Assemblea non voglia associare la sua responsabilità politica a quella di individuate forze che agiscono nel nostro Paese le quali, non essendo riuscite ad avere il 7 giugno 1953, avvalendosi del congegno della famosa legge elettorale, una maggioranza parlamentare capace e sufficiente a modificare la nostra Costituzione in alcune sue disposizioni fondamentali per l'esistenza di una vita democratica in Italia, e non essendo riuscite altresì a rimandare ancora nel tempo la formazione ed il funzionamento della Corte costituzionale, suprema garanzia del rispetto delle nostre leggi e della costituzionalità di esse, anche da parte del potere esecutivo e della maggioranza parlamentare, oggi cercano, attraverso questo metodo biasimevole, ignorando le decisioni della Corte nonchè ponendosi nettamente contro il dettato dell'articolo 136 della Costituzione, il quale prevede l'immediata abrogazione non soltanto della norma dichiarata illegittima, ma di tutte quelle norme vigenti o a formularsi le quali con tale decisione sono in contrasto, di svuotare del loro contenuto le decisioni stesse della Corte, ignorando quindi l'esistenza e l'operato di questo supremo organo di controllo.

Presidenza del Vice Presidente BO

(Segue GRAMEGNA). Ma, a parte il fatto che questo metodo adoperato dalle forze della borghesia italiana è la riprova manifesta del nostro assunto, e cioè che la legalità borghese è dalla borghesia rispettata ed attuata fino a quando serve ai suoi interessi, mentre è essa la prima a violarla quando questi interessi più non serve, vi è che oggi, se anche sarà dato alla maggioranza di approvare questo mostruoso disegno di legge, non sarà per essa cosa facile raggiungere i fini che si propone, servendosi di questo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza così peggiorato.

Le forze popolari italiane, le sole che hanno preso e strenuamente difendono la bandiera delle libertà democratiche sancite dalla Costituzione, che da oltre un decennio viene insidiata dalle forze che oggi comandano nel nostro Paese, continueranno a battersi nella difesa dei loro e degli altrui diritti, a sostegno della Costituzione.

E siamo convinti che esse forze popolari impediranno un ritorno al sanfedismo tanto caro a certe forze politiche che operano all'interno e al di fuori del territorio nazionale. E sarà una fortuna per l'Italia e per tutti gli italiani,

giacchè è certo che, se quelle aspirazioni si dovessero concretizzare, ed un ritorno ad uno Stato di polizia si dovesse verificare ancora una volta in Italia, tristi giorni si preparerebbero per tutto il popolo italiano, il quale non così facilmente accetterebbe in forma supina un nuovo regime, non così facilmente permetterebbe che le sofferenze, le privazioni, i sacrifici e il sangue sopportati e sparso da tutto un popolo per riconquistarsi le sue libertà perdute, venissero ancora una volta ignorati, e, quel che è peggio, sopraffatti e vinti da quelle stesse forze che dettero venti anni fa il fascismo agli italiani, e che sono responsabili delle nostre rovine, dei nostri lutti, dei nostri dolori.

Ella, signor Ministro, come gli altri suoi colleghi di Governo, ha giurato nelle mani del Presidente della Repubblica, fedeltà agli interessi dello Stato, impegnandosi a rispettare le sue leggi e la sua Costituzione. Ma ella, e quindi il Consiglio dei ministri che con lei è solidale, ha appoggiato e difeso in Commissione il contenuto di questo disegno di legge, che è contro gli interessi degli italiani, perchè è contro la Costituzione e le decisioni della Corte costituzionale. Se dovesse insistere in questo atteggiamento, per l'approvazione integrale del disegno di legge così come è proposto dalla maggioranza della 1ª Commissione, ella, signor Ministro, verrebbe meno al suo giuramento, e, con tutti i suoi colleghi di Governo, dovrebbe ritenere non più compatibile la sua permanenza a quel posto. Ma voi rimarrete a quel posto, perchè il vostro compito e il compito della maggioranza degli uomini di vostra parte, è di operare in maniera che la Costituzione e le decisioni della Corte costituzionale vengano svuotate, che torni il regime fascista, e, ove è necessario, lo si peggiori. Non vi illudete però di avere un compito facile da assolvere: riuscirete forse a fare approvare delle leggi liberticide, ma non riuscirete a farle accettare dal popolo.

La teoria della disubbidienza alle leggi ingiuste, non è nostra, onorevole Ministro, ma, nel caso di cui parliamo, essa è più che confacente. Si aggiunga che questa legge non solo sarebbe ingiusta, perchè non confacente ai nostri tempi e alle esigenze di vita democratica degli italiani, ma dichiaratamente anticostitu-

zionale, ed la maggior ragione essa non potrà essere accettata nè rispettata, e con diritto, da tutti i veri democratici italiani. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Picchiotti. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, egregi colleghi, pare che il problema della libertà sia una cosa di ordinaria amministrazione per questa Assemblea.

Noi da nove anni combattiamo questa battaglia che ogni uomo libero non può disertare, contro una legge che offende la nostra tradizione secolare di libertà e di umanità nella giustizia e che viola la Costituzione, frutto del sacrificio e del sangue degli italiani. Costituzione che pare divenuta un ordigno pauroso, uno strumento decrepito da relegare tra le storie di un passato sepolto. Ma avremmo dovuto accorgerci, e non da ora, che se le leggi non rispecchiano le necessità e le aspirazioni dei cittadini, diventano freno e catena nel cammino verso la civiltà ed il progresso, invece che sprone al bene comune. Proprio ciò che serve a definire un regime o un Governo è la sua legislazione e nella legislazione è la legge di pubblica sicurezza quella che meglio e più di ogni altra denuncia quale è il pensiero politico, sociale e morale di un Governo. Sicchè giustamente fu detto: « Tale il Governo, tale la legge di polizia ».

Ora, dichiariamocelo senza esitazioni ed eufemismi compiacenti: se in Italia dopo tanti anni di lotta non fosse stata attuata la Corte costituzionale, che ha detto la sua parola definitiva nei riguardi di molte norme della legge di pubblica sicurezza, questa sarebbe rimasta intatta o, peggio, preferita nell'applicazione pratica, alla Costituzione repubblicana. È certo che i Prefetti hanno nella legge di pubblica sicurezza la scarpa al loro piede; preferiscono questa legge ispirata al criterio di concedere la più ampia discrezionalità all'Autorità amministrativa e di polizia.

Principio però di ogni regime democratico è la certezza assoluta del diritto, non la discrezionalità e l'arbitrio. Tale principio non poteva trovare evidentemente posto nella legislazione fascista, che preferiva ispirarsi al concetto in-

formatore della discrezionalità del potere esecutivo, specie in materia di polizia. Credo però che sia venuto il momento, dopo tanti anni, di parlarci chiaro su questo tema. Vogliamo davvero porre sullo stesso piano una legge fascista ordinaria e la legge costituzionale? Vogliamo seguitare ad interpretare questa con diffidenza, con riserbo, continuando ogni giorno a cantare a voce piena per lei il *Gloria in excelsis* e a considerarla poi come donna di nessuno, come donna perduta che non ha possibilità di redenzione? L'ipocrisia, la menzogna, sono forme ormai troppo abusate. Ma soprattutto non continuiamo a dare questo spettacolo miserevole agli italiani che hanno riposto la fiducia in noi, di respingere cioè oggi quel che ieri volemmo e di considerare, per un meschino interesse elettorale o per l'assalto alla diligenza, un male quel che ieri abbiamo stimato un bene, soprattutto quando il problema riguarda principi di libertà e di dignità umana.

Purtroppo quel che maggiormente preoccupa nel discutere questa legge da Medio Evo è la constatazione che alcuni senatori che nel 1948, auspice Scelba, votarono all'unanimità contro le norme più arbitrarie e restrittive, proprio quegli stessi che nel 1950 si dichiararono perplessi, nel 1956, se non fossero intervenute per alcune norme le decisioni della Corte costituzionale, avrebbero dato il loro voto per peggiorare anche la legge attuale. Inimitabile esempio di fermezza e di carattere!

Chi non sente queste cose potrebbe rinunciare al proprio mandato, perchè i cittadini ci hanno mandato qui affinchè ciascuno assuma le proprie responsabilità senza trasformismi, quando si tratta di beni come la libertà, l'onore e la dignità. Non si risponde alle aspettative ed alla fiducia degli elettori ingannandoli con le oscillazioni così palesi delle opinioni. Se i cittadini potessero conoscere queste acrobazie che si celano nelle pieghe dei nostri lavori, certamente farebbero come quel tale cittadino pisano il quale, di fronte alla indifferenza per la bellezza del Prato dei miracoli e per quel monumento artistico, gloria di tutta Italia, che è il campanile che pende e che non cade mai, scrive in una cartolina: io ho qui il sacco; faccio piazza pulita e me ne vado. I cittadini italiani, vedendo questo nostro conte-

gno, dovrebbero fare lo stesso: far piazza pulita e rinnovare gli uomini, chiamando a rappresentarli coloro che sentono la dignità e la fermezza quando si tratta di beni supremi quali la libertà e l'onore.

È meglio parlare chiaro, senza perifrasi, perchè è troppo umiliante quello che si legge nell'attuale progetto di legge. E purtroppo la legge di pubblica sicurezza non è la sola ad offrire tale triste spettacolo. Le stesse conversioni e le stesse apostasie le abbiamo constatate in tema di giusta causa, la quale era stata battezzata una riforma intoccabile, come i fili ad alta tensione, pena la scomunica, ed invece oggi la si considera come un mito o come una speculazione delle sinistre.

È questo il comportamento che noi dobbiamo avere in materie così gravi e pronube di conseguenze? Quando leggevo con afflizione queste carte e mi studiavo di rendermi conto di quello che esse contenevano, adirato mi soveniva quel verso di Giosuè Carducci il quale, disgustato delle cose e degli uomini, si elevava col canto dicendo: « Meglio era sposar te, bionda Maria ». Meglio dunque era non aver posto mano alla riforma se questa doveva farci vergognare.

Ma prima di scendere alla disamina dei singoli articoli, dobbiamo rinfrescarci un po' la memoria. Il valoroso collega Jannuzzi rassegnato, ha detto: « Ormai siamo a questo punto... ». Ma perchè ci siamo arrivati, egregio collega? Perchè vi siamo stati sospinti dalla Corte costituzionale; altrimenti ci saremmo trastullati ancora per altri 9 anni, come ci stiamo trastullando con quei famosi codici penale e di procedura penale, sui quali da 12 anni si studia per offrirci, come ho visto nell'ultimo saggio, un'edizione più scorretta delle leggi che si dovrebbero modificare. Ed allora, onorevoli colleghi, ricordiamo il passato ed il lungo cammino percorso così faticosamente.

Vi sono cose che al popolo deve sapere, non i venti o poco più senatori che sono qui presenti. I cittadini tutti debbono conoscere che cosa sono queste leggi e le devono giudicare. Dunque il 26 ottobre 1948 fu presentato dal senatore Berlinguer un ordine del giorno così concepito: « Il Senato invita il Governo a presentare senza ulteriori indugi al Parlamento il disegno di legge per il nuovo testo unico per

le leggi di pubblica sicurezza ». Due giorni dopo, il 28 ottobre, il senatore Scoccimarro presentò una proposta di legge con la quale, in un solo articolo, chiedeva l'abolizione o la modifica di alcune disposizioni della legge di pubblica sicurezza più evidentemente contrastanti con la Costituzione. Ciò fu fatto — non ce lo dimentichiamo — perchè il Ministro dell'interno Scelba aveva risposto all'ordine del giorno del senatore Berlinguer assicurando che aveva nominato una Commissione per adeguare le norme della legge di pubblica sicurezza a quelle della Costituzione, e preso impegno — ricordatevi di questo, per apprezzare quel che sanno fare i Ministri dell'interno in Italia — di presentare, prima della fine dell'anno 1948, il nuovo testo per l'approvazione al Parlamento.

Era logico che, nel primo anno della legislazione repubblicana, si avvertisse in modo più accentuato che la discrezionalità prevista nella legge di pubblica sicurezza non poteva avere il sopravvento sulla libertà, come il capriccio non può sostituire mai la norma. Si comprese anche che non si poteva procedere per le vie di rattoppi e di norme frammentarie, ma per quelle della riforma generale.

I commentatori di questa legge avevano sin da allora chiaramente espresso i loro pensieri. Ricordo che il giudice Garrone, nel suo commento alla legge, con la prefazione del professor Ernesto Battaglini, pur tenendo conto delle modificazioni già apportate, scriveva queste precise parole: « È inutile avvertire che il testo unico, nonostante le modificazioni alla legge precedente, appare in deciso e stridente contrasto con i principi della nuova legislazione; principi che trovano la loro consacrazione nella regola della Costituzione italiana, così che — diceva egli — universalmente sentita appare l'esigenza di una riforma legislativa in materia ». E nel codice amministrativo del professor Zanobini, uno dei più grandi nostri amministrativisti, si ribadisce questo concetto con la seguente frase: « Il testo che riportiamo è forse quello che contiene il maggior numero di disposizioni in contrasto con i principi della legislazione ». Il ministro Scelba, in quel primo anno di esperienza della legge costituzionale, non poté non sentire il contrasto fra le garantigie dettate in essa per la difesa della libertà dei cittadini, e la discrezionalità sog-

gettiva, tema costante della legge di pubblica sicurezza. Sospinto dalle richieste che gli venivano da ogni parte, presentò il 10 dicembre 1948 un suo disegno di legge composto di 8 articoli, riconfermando l'impegno preso di presentare al più presto un testo completo di riforma del testo unico di pubblica sicurezza. Infatti egli scriveva in questo suo disegno di legge, che, per garantire i fondamentali diritti di libertà civile che sono sanciti dalla Costituzione, occorre un vasto e profondo riesame delle norme contenute nel vigente testo di legge, ispirato nei suoi istituti e nelle singole statuizioni a criteri e finalità non conciliabili con i principi che sono posti a base del nuovo ordinamento giuridico dello Stato. Ed aggiungeva che era stato elaborato (e non era affatto vero) un nuovo progetto di legge che avrebbe dovuto sostituire quello in vigore e che il Governo avrebbe presentato quanto prima all'approvazione della Camera e del Senato.

Tutto questo è rimasto, come sempre, allo stato di pia intenzione. O forse fu il sogno di una notte di un cattivo inverno. Scriveva il Ministro: « Poichè talune disposizioni si appalesano particolarmente ispirate a criteri e finalità proprie del cessato regime, e risultano quindi in più diretto contrasto con i principi informativi della Costituzione (sono le parole di un vostro Ministro dell'interno) si rende indispensabile, anzi indilazionabile la loro abrogazione, o, in qualche caso, la totale trasformazione dei relativi istituti, in aderenza al più rigoroso rispetto dei diritti e delle libertà dei cittadini ».

Ho richiamato queste parole pronunciate proprio dall'onorevole Scelba per rinfrescare la memoria degli addormentati. E se lo diceva Scelba... parole non ci appulcro. Ed il Ministro continuava dicendo così: « Vi presento l'unito schema con il quale viene provveduto — state bene in ascolto, colleghi — all'abrogazione dell'articolo 2, a quella degli articoli 21 e 157, del confino e dell'ammonizione nel titolo VIII e IX del Testo unico ». Scelba voleva dunque l'abrogazione dell'articolo 2, che è lo strumento di tutti gli arbitri e il comodo paravento di tutte le discriminazioni; dell'articolo 21 sulle manifestazioni sediziose con esposizione di bandiere; dell'articolo 157, sul rimpatrio delle persone sospette; voleva l'abolizione del confino, del-

l'ammonizione e della dichiarazione dello stato di pericolo e di guerra.

Tutto questo si chiedeva dal Ministro dell'interno di allora senza che avvenisse nessuna catastrofe od alcuna rivoluzione. Annibale non si avvicinava alle porte. Oggi invece, ad un anno di distanza dalla riforma del codice di procedura penale, si è arrivati al punto che se ne chiede la modifica perchè i Procuratori generali hanno detto che ci sono poche garanzie e che la polizia dovrebbe poter usare le manette anche per casi non previsti dall'articolo 234 del Codice di procedura penale. Eppure quando si riformò l'istituto del fermo, come quando fu presentato dal Ministro Scelba questo disegno di legge, nessuna voce si levò a parlare contro. Neanche la sua, senatore Schiavone, che concordava con le richieste di Scelba. L'Italia è piena, da Don Rodrigo in poi, di conversioni, e così anche lei, onorevole relatore, probabilmente si è convertito ad una maggiore tenerezza verso le manette. Eppure nel 1948 anche lei, lo ripeto, era fra quelli che volevano l'abolizione dell'articolo 2, contro il quale si levò unanime la voce.

Il senatore Merlin, relatore al disegno di legge Scelba (forse ha cambiato idea anche lui, perchè qui non ci si capisce più nulla) ribadì il pensiero del Ministro scrivendo: « È da tutti riconosciuto che questa legge, nata nel clima nefasto del regime fascista ha delle disposizioni che non sono più tollerabili di fronte alle libertà civili che la nuova carta statutaria riconosce a tutti i cittadini ». E a proposito dell'articolo 2 l'onorevole Scelba dichiarava: « Tale facoltà eccezionale, pur non facendosene uso, tuttavia non può non ritenersi in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione ».

E il relatore commentava così: « Cade l'articolo 2, che concedeva al Prefetto amplissime ed incontrollate facoltà per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza politica, sia pure con la limitazione, più apparente che reale, del caso di urgenza e della grave necessità pubblica ». Questa era la chiave di volta che aveva individuato il senatore Merlin, quando faceva la relazione a questo disegno di legge. E l'onorevole Merlin continuava: « Queste disposizioni tramutavano ogni Prefetto in un picco-

lo dittatore, che invece di obbedire solo alla legge, uguale per tutti i cittadini, era a sua volta schiavo dei mutamenti e dei capricci dei vari gerarchi locali ».

Lo stesso accade oggi per l'autonomia. Tutti la vogliono codificata l'autonomia perchè quando c'è la legge che la proclama anche quelli con la schiena flessibile diventano rigidi!

Aggiunse allora l'onorevole Merlin che aveva avuto assicurazione — questo è più grave, onorevoli colleghi — dal Ministro che il progetto completo di riforma sarebbe stato presentato entro il 31 dicembre 1948 e che — è il resoconto stenografico di allora che parla — «... Il Ministro dell'interno aveva dato disposizioni perchè, in attesa delle nuove norme, le vecchie venissero applicate con moderazione, intonate alla nuova situazione e al nuovo clima politico ».

Allora si sentiva che quello che si fa ora non si poteva fare perchè il riflesso della Costituzione che vigilava sui diritti fondamentali della libertà e della difesa dei cittadini era troppo allucinante. Lo stesso Presidente del Consiglio, onorevole De Gasperi, pronunciò queste parole: « Si è voluto stralciare alcuni articoli, che sono stati presentati all'approvazione del Senato, perchè sono sembrati urgenti, ma non è con ciò che si sia lasciata cadere la riforma stessa, il progetto organico ».

Dai resoconti di allora risulta, dunque, come in tutti si sentisse l'esigenza della riforma e la necessità di affrettarne i tempi, e il relatore Merlin così si esprimeva: « Rispondo al collega Lussu, e lo ringrazio per avermi detto che tutti erano desiderosi che questa legge, così importante, divenisse rapidamente esecutiva, e che quindi, dopo la approvazione del Senato passasse alla Camera dei deputati per diventare legge in breve tempo ».

Si aveva l'ansia, il fervore di uniformarsi alla Costituzione; oggi queste cose non si sentono più perchè spira un altro vento. Ebbene, chi ha assistito a quelle discussioni, onorevoli colleghi, come molti di noi vi hanno assistito, deve ricordare, deve riconoscere, che in quelle tornate del 16, 17 e 18 dicembre 1948 non una voce si è levata a contrastare, a criticare, ad esporre riserve, tanto più che tutti sapevano che quegli otto articoli dovevano avere il loro complemento nella legge che il Ministro aveva

largamente ed esaurientemente promesso a tutti noi.

Ma la doccia fredda dal Ministro dell'interno venne subito, ed in una maniera veramente strana per un paese che si chiama democratico. Il Ministro dell'interno dopo l'approvazione della sua legge fece questa strabiliante dichiarazione: « L'impegno preso della presentazione del testo completo della legge di pubblica sicurezza è una dichiarazione di Governo ma non è un impegno del Parlamento ». Avete capito? E continuava: « Era necessario che le norme in flagrante contrasto con la Costituzione fossero abolite: assolto questo compito il Governo non ritiene di dover apportare altre modifiche ». Certe dichiarazioni non le commento. Commentatele voi in silenzio per non arrossire di vergogna. Altro che *promissio boni vivi est obligatio*! Qui si rientra nel disposto di quel tale articolo del Codice penale che parla della truffa, così vicina a quella del 1952 con la quale si voleva sostenere che la matematica era divenuta una illusione mentale, perchè avendo sempre creduto che due più due facesse quattro, ci eravamo ingannati: due più due facevano cinque. Io ho promesso, diceva il Ministro; ma quello che dico io non conta nulla perchè non sono il Parlamento. Evviva la faccia fresca!

Con questo saluto e con questo viatico ecco che il disegno di legge approvato all'unanimità è passato alla Camera dei deputati; e là si è ripetuto lo stesso giuoco. Onorevoli colleghi, sono cose queste veramente incredibili.

Alla Camera, l'onorevole Tozzi Condivi relatore scrisse: « Come al Senato, anche qui ci fu posto il quesito: o accontentarsi di eliminare le norme del testo unico del 1931 in maggiore ed evidente contrasto con la Costituzione e con il rinnovato spirito democratico italiano, oppure affrontare la stesura di una nuova legge di pubblica sicurezza ». Si legge nel resoconto della Camera che nei colloqui avuti dal relatore con il Ministro dell'interno, questi tornò a promettere e a dare l'assicurazione che un nuovo progetto completo si stava elaborando e sarebbe stato presentato al più presto. E perciò l'onorevole Tozzi Condivi concludeva: « Ciò consigliò di abbandonare l'idea di formulare un testo di iniziativa parlamentare onde evitare un inutile duplicato ».

Questa si chiama recidiva specifica nella menzogna, onorevoli colleghi. Fu infatti un nuovo tentativo, da parte del Ministro, di ingannare gli aspettanti in buona fede con promesse che egli sapeva di non mantenere e che non mantenne.

Fu però presentato un ordine del giorno del seguente tenore: « La Camera invita il Governo a presentare entro tre mesi un nuovo e completo progetto di legge di pubblica sicurezza che ordini e rinnovi nelle forme e nella sostanza tutte le norme varie vigenti in detto cod. ce, in armonia con la Costituzione e con il rinnovato spirito democratico ». In risposta a questo invito, il Ministro dell'interno — sempre lui — che cosa fece? Presentò all'ultima ora degli emendamenti tali da peggiorare le norme della legge da riformarsi proprio come si sta facendo oggi. Il compianto nostro collega e compagno onorevole Carpano Maglioli presentò allora un ordine del giorno con la dizione seguente: « Il gruppo del partito socialista italiano, considerato che gli emendamenti proposti al progetto di legge concernente le modifiche alle disposizioni del Testo unico della legge di pubblica sicurezza, costituiscono un fatto nuovo tale da alterare profondamente la sostanza della legge stessa, chiede il rinvio della discussione per consentire alla Commissione competente di pronunciarsi sugli emendamenti ». Questa richiesta fu imposta dal contegno del Ministro, il quale, avendo fittato il vento nuovo ed avendo altresì la certezza di trovare appoggio nelle forze di destra anelanti alla riscossa, distrusse in un momento quanto aveva costruito con le proprie mani in due anni. Così il disegno di legge, deformato e snaturato, tornò a dormire il sonno tranquillo nei cassetti delle cose morte, lasciando che quegli otto articoli già approvati rimanessero allo stato di perdute memorie. E i Prefetti così lusinghieriamente elogiati dall'ex Presidente della Repubblica Einaudi, elevarono il loro evviva e il loro osanna, continuando liberamente nelle discriminazioni di tutte le specie, e nelle offese alla libertà dei cittadini.

Chiusa così la prima legislatura, fu proprio il sottoscritto (e l'ascrivo a mio grande onore) l'otto settembre 1953 a riproporre le modifiche al testo unico e ad insistervi il primo luglio 1954 con un intervento dal titolo: « Ostracismo ad una legge medioevale ».

E si avverò allora quello che accade quasi sempre. Allorchè viene presentato un disegno di legge di iniziativa parlamentare, il Ministro si scuote dal suo sonno, prepara un suo disegno di legge e vuole la precedenza assoluta per snuotare la sostanza e la portata del disegno di iniziativa parlamentare. Così avvenne. Infatti il mio disegno di legge è dell'8 settembre 1953, e quello del Ministro Fanfani è del 10 dicembre 1953.

Col mio disegno di legge, come dissi chiaramente, mi limitavo a riprodurre quanto il collega Scoccimarro aveva voluto col suo primo disegno di legge, l'abrogazione cioè delle disposizioni più lesive della Costituzione. Chiudevo la mia relazione con queste parole, che riaprovo oggi integralmente: « Se volessimo essere conseguenti, dovremmo abrogare *in toto* questa disgraziata eredità del passato. Ma intanto, se non vogliamo che la libertà e la democrazia siano espressioni senza significato, o recipienti adatti a tutti gli intrugli e a tutti gli usi, sopprimiamo ciò che offende più palesemente la libertà che è stata conquistata col sangue nostro e che è patrimonio intangibile, tradotto in linee superbe nelle norme della nostra Costituzione ».

Nel disegno di legge Fanfani, che abbiamo ora dinanzi, voi notate subito la diversità di atteggiamento nei confronti di quello dell'onorevole Scelba del 1948, perchè ivi non è stata riprodotta la abolizione dell'articolo 2, e nemmeno quella dell'ammonizione e del confino. Infatti il riverbero della Costituzione, per il quale gli spiriti e gli animi nel 1948 si sentivano aperti al soffio della libertà che non imprigiona con pesanti catene la libera manifestazione del pensiero, era già cenere fredda nel 1953. Ma i veri amanti della libertà non sono disposti a rassegnarsi: un disegno di legge studiato e preparato dal collega Terracini e sottoscritto anche da chi vi parla, propose di adeguare il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza alle norme della Costituzione. Esso aveva un respiro più ampio del mio disegno di legge, e investiva poi larga parte delle disposizioni del testo unico. Io ho ceduto ben volentieri a lui il grande onore di presentare con larga esposizione la critica alle disposizioni attuali del testo unico. Questo disegno di legge fu presen-

tato il 12 marzo 1954, ma intanto alla Camera, nel dicembre 1953 se n'era presentato un altro di data anteriore anche a quello Fanfani; però si attese ormai che questi progetti finissero come le foglie morte, e si considerassero come cose di ordinaria amministrazione. Forse tante primavere e tanti autunni sarebbero passati, se il Presidente del Consiglio Segni non avesse chiaramente accennato, nella sua prolusione presidenziale, alla esigenza di decidere un problema di tanta importanza.

Dopo tante pressioni, la 1ª Commissione, il 17 novembre 1954, si riunì e fu ascoltata la relazione del senatore Jannuzzi sul mio disegno di legge. Nella successiva riunione del 16 febbraio fu preso in esame il disegno di legge Terracini, e fu approvata la proposta di assorbimento del mio disegno di legge. Sicchè oggi, come bene ha detto Jannuzzi, — e credo che non abbia detto bene altro che questo — sono due i disegni di legge che ci occupano e ci preoccupano. Purtroppo, come era facile prevedersi, la maggioranza dei senatori, una buona parte dei quali aveva battuto le mani al primo progetto Scelba, non solo ha ripudiato il proprio voto, ma ha fatto il viso d'allarme anche a quello Fanfani, certamente più limitativo e restrittivo di quello Scelba. Gli uomini che ancora credono alla libertà furono addolorati nel vedere nella prima legislatura cadere quel progetto di legge che consente la discriminazione fra i cittadini, che fomenta la discordia civile. Ma con lo stesso fervore con il quale difendemmo la libertà e la dignità dei cittadini in Commissione, affronteremo la discussione qui al cospetto del popolo italiano, perchè sappia, veda e giudichi.

È una battaglia nobile questa contro una legge così anacronistica, ma siamo stati confortati dalla parola della Corte costituzionale anzitutto con la sentenza del 14 giugno 1956, che segna una data memorabile per la democrazia, che inizia una nuova storia per il nostro Paese. E qui mi si consenta di dire una parola di sincera esaltazione nei confronti di un uomo che ha dato dignità così grande al nostro Paese, non solo per l'altezza del suo ingegno, ma per la dirittura del suo carattere; un uomo che onora non solo il Senato italiano ma tutta l'Italia che vede in lui la garanzia e la difesa per tutti coloro che amano veramente

la libertà. È questi Enrico De Nicola. (*Ap-pausi dalla sinistra*).

Quella prima sentenza sulla illegittimità costituzionale dell'articolo 113, dà atto di una mostruosità governativa. Altro che intrattenerci con le virgole, e con le parole! È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri il quale, a mezzo dell'avvocato generale dello Stato, ha sostenuto che nei riguardi della legislazione anteriore alla Costituzione, non vi è luogo a giudizio di legittimità costituzionale. Ciò vuol significare che per il Governo hanno ancora valore legale le leggi fasciste. Quella sentenza della Corte per qualcuno può aver costituito un dolore, non espresso, ma profondo. Ma quando il 14 giugno 1956 la Corte costituzionale affermò invece la propria competenza a giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge anche se anteriori all'entrata in vigore della Costituzione e dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'articolo 113, un brivido di commozione ed un respiro di sollievo si ebbe in tutti gli uomini che amano veramente la libertà. « La Costituzione si è mossa — si disse — la libertà in Italia è finalmente incominciata ». Quella sentenza rappresenta per noi quello che per l'America rappresentò la celebre sentenza con la quale il Presidente della Corte suprema nel 1803 affermò per primo l'invalidità di una legge contraria alla Costituzione.

Non solo dal punto di vista strettamente giuridico questa sentenza cancella dalla nostra legislazione il famigerato articolo 113, ma afferma, in contrasto con la Presidenza del Consiglio, che finalmente i resti della legislazione fascista, per i quali tanti hanno lo stesso timore reverenziale che gli archeologi hanno per le rovine, erano condannati ad essere spazzati via. Questa sentenza come tante altre rivendica la dignità e l'autorità della Costituzione contro tutte le umiliazioni che Governo, Polizia ed alta Magistratura ci avevano inflitto. Sì, quante umiliazioni con la distinzione fra norme precettive e programmatiche, fra norme precettive perfette ed imperfette! Certo, a costoro faceva più comodo potersi servire delle leggi della dittatura.

Ci sono voluti 5 anni, dal 1948 al 1953, per varare la legge istitutiva ed altri 3 anni per

l'elezione dei giudici costituzionali. Ed è stata davvero umiliante pervicacia quella di protestare a parole l'amore alla Costituzione e dinanzi alla Corte sostenere l'efficienza delle leggi fasciste!

Ecco il punto al quale io volevo giungere. Che cosa si è sostenuto ostinatamente, senza deflettere mai, senza mai rivolgere lo sguardo alla Costituzione? Che cosa ha affermato nella prima come nell'ultima udienza l'Avvocatura generale dello Stato che dipende come tutti sanno dalla Presidenza del Consiglio? Che sono in vigore ancora le leggi fasciste. E poi si ciancia di democrazia e di omaggio alla libertà e alla Costituzione. In tutti i giudizi, lo ripeto fino alla sazietà, vi è stato l'intervento della Presidenza del Consiglio, rappresentata e difesa, come per legge, dall'Avvocato generale dello Stato, il quale in via principale ha sostenuto che per la legislazione anteriore alla Costituzione non vi ha luogo a giudizio di illegittimità costituzionale. E ciò così argomentando: le norme precettive della Costituzione importano l'abrogazione delle leggi anteriori che sono con essa incompatibili, mentre le norme costituzionali di carattere programmatico non importano difetto di illegittimità per alcuna legge anteriore alla Costituzione. In sostanza, siccome si deve distinguere fra abrogazione e illegittimità costituzionale, poichè queste sono leggi precettive, è di competenza non della Corte costituzionale dichiararle illegittime. Quanto alle norme comuni, non si può far nulla, perchè esse vivono di vita propria.

La Corte costituzionale ha riportato con spirito di acra ironia queste tesi che sono state svolte e riaffermate energicamente nelle successive memorie dall'Avvocatura dello Stato e che con pari vigore, s'intende, sono state combattute nelle memorie degli avversari ecc. E la Corte costituzionale poi scrive: « In ordine poi al contrasto fra l'articolo 113 e l'articolo 21 della Costituzione, i difensori delle parti assumono che tale contrasto è evidente, onde deve essere dichiarata l'illegittimità dell'articolo 113, mentre l'Avvocatura dello Stato sostiene la sua piena legalità ».

Ma il più grave è (concludo per non tediarevi a lungo) che l'Avvocatura generale dello Stato è giunta fino al punto di difendere l'ammonizione e il confino. Non solo è tor-

nata a ribadire la vecchia teoria delle norme precettive, ma quando si è parlato, niente di meno, dell'abrogazione degli articoli dal 164 al 176, sentite come il mandatario della Presidenza del Consiglio ha concluso: ho chiesto in via principale che sia dichiarato non luogo a giudizio di legittimità costituzionale, ed in via subordinata che non sussista incompatibilità tra il disposto dell'articolo 174 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e le norme degli articoli 164-176; il che vuol dire conservare l'ammonizione e il confino.

Questo sostiene l'organo dello Stato. Quando siamo arrivati a sostenere queste enormità, venirci a dare ad intendere che si adora e si venera la Costituzione mi pare davvero... non voglio dire la frase che mi sgorga dal cuore, ma una esagerazione alla quale soltanto i più idioti fra i Calandrini possono credere. Questi sono i fatti; gli inni, e le apoteosi non valgono nulla: contano i fatti, perchè questi rimangono e sono scritti lapidariamente nella sentenza della Corte costituzionale.

Ebbene, se questo è vero, come è vero, già nella Commissione, tanto l'onorevole Terracini quanto l'onorevole Agostino quanto io abbiamo sostenuto sempre, anche per l'articolo 113, la sua incostituzionalità. Ma tanto il relatore onorevole Schiavone che il Sottosegretario onorevole Bisori si dichiararono contrari alla proposta soppressione; gli atti parlano. Questo dimostra a luce meridiana che cosa si vuole veramente ed a che cosa si tende.

Ma quella prima decisione della Corte costituzionale del 14 giugno è stata seguita da tante altre; e noi auspichiamo che il successore di Enrico De Nicola sappia come lui difendere quello che è il frutto del sangue e del martirio di tutti gli italiani: la Costituzione che è l'albero più florido che si sia espresso nel nostro Paese con l'unità morale e spirituale di tutti gli italiani. Sì, quella decisione e le altre della Corte, hanno mandato in frantumi nelle mani della polizia uno strumento di vessazione contro la libertà dei cittadini. È bene che si cominci a capire che il sistema antico, quello della libertà dei cittadini vincolata e rimessa al capriccio di un Questore o di un Prefetto deve essere capovolto. La libertà dei cittadini è la regola che soffre solo i vincoli stabi-

liti dalla Costituzione, che dice: « Cammina ove tu vuoi nella tua terra, esprimi il tuo pensiero, fa quello che vuoi. Ho segnato i limiti dell'onesto e del vivere civile. Ma non ti incateni; non ti esalto invano con vane parole. Ti ho tracciato il cammino e per quello camminerai pacifico e sereno ».

Io penso che se all'estero non ci diranno più: « siete la terra dei morti » con queste leggi potrebbero dirci: « siete la terra dei delinquenti », (*Commenti dal centro*) perchè le catene vi stringono, con tutte quelle leggi restrittive (*Rumori dal centro*). E noi come risponderemo? Noi ci siamo sbarazzati di questa legge ed abbiamo infranto le catene. Non vi scandalizzate, perchè in questi otto anni, onorevoli colleghi, invece di adeguarvi alla Costituzione, ci avete dato la difesa civile, ci avete dato la « polivalente », la legge contro lo sciopero, la legge truffa. Ora ci date il fermo di polizia, il controllo delle armi. Ma insomma, ricordatevelo una buona volta, la nostra non è terra di schiavi nè di ribelli, la nostra terra ha dato i natali a Leonardo, a Galilei, a Michelangelo che hanno portato fuori dei confini la gloria d'Italia. Con le leggi eccezionali non si dà pane nè gloria.

Amici, bisogna che vi ricordi mentre mi congedo, una voce che è nel mio cuore, che ancora mi conforta, la voce di Ezio Vanoni che, vicino alla morte, diceva qui con il singulto nelle parole (e pareva che, con animo profetico, sentisse venire l'ultima ora): quando vado al mio paese montano e vedo la linea dei cipressi con le croci che ricordano da parte dei miei montanari l'offerta della loro vita alla Patria mi domando: che cosa abbiamo dato loro in cambio? Le cartelle dell'esattore e la galera.

No, o amici, ricordiamole queste parole; diamo pane e non catene, come diceva il mio indimenticabile amico senatore Varriale. Se così faremo, avremo compiuto davvero il nostro dovere e reso la testimonianza più viva della nostra deferenza alla Costituzione. Noi vogliamo soltanto questo: dare agli italiani lo spirito vero della libertà, del progresso e dell'avvenire per il nostro Paese. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romano Antonio. Ne ha facoltà.

ROMANO ANTONIO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà una semplice messa a punto, un esame obbiettivo, sereno, e quindi senza l'animosità del collega Picchiotti, che mi ha proceduto, anche perchè ritengo che la oggettività del disegno di legge richieda ponderatezza e non parole grosse.

Avendo ascoltato attentamente sia il senatore Gramegna, sia il senatore Picchiotti, entrambi dell'altra parte del Senato, ho ricordato a me stesso i lavori della prima Commissione, lavori meditati, esaurienti e mi sono domandato come mai non sono allora sorti i contrasti che si vanno oggi delineando in Aula. Il disegno di legge è improntato ai principi fissati nel capitolo riguardante i rapporti civili sanciti dalla Costituzione, ed unico è l'indirizzo: sottrarre all'Autorità di polizia la competenza per quei provvedimenti che incidono sul godimento e sull'esercizio della libertà del cittadino, e conferire tale competenza, per maggior garanzia, all'Autorità giudiziaria.

GRAMEGNA. L'Autorità giudiziaria è scomparsa dal disegno di legge. Si può ricorrere solo al Prefetto.

ROMANO ANTONIO. Mi lasci parlare. In parecchi istituti, senatore Gramegna, interviene l'Autorità giudiziaria: non è forse prevista la competenza del Pretore per il foglio di via obbligatorio?

Ora, si tratta di stabilire quali sono gli atti che possono essere demandati all'Autorità giudiziaria, e quali sono gli atti propri dell'Autorità di polizia.

Voi ben sapete che l'Autorità giudiziaria interviene a fatto compiuto, giudica il fatto avvenuto; invece tutti quei provvedimenti, che sono di carattere preventivo, che vogliono prevenire il turbamento dell'ordine pubblico, non possono essere attribuiti alla competenza dell'Autorità giudiziaria. In questi casi, deve intervenire la polizia, l'organo che ha a portata di mano gli elementi necessari per i provve-

dimenti di urgenza, tendenti a ristabilire l'ordine minacciato.

Se noi teniamo presenti questi principi mi pare che tutti i contrasti, delineatisi attraverso gli interventi del senatore Gramegna e del senatore Picchiotti, non esistono e non possono esistere. Ecco perchè non mi spiego questo attacco di incostituzionalità, questo sostenere la rinascita dell'articolo 113 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, questo richiamo alla sentenza della Corte costituzionale. Parleremo dell'articolo 113, ma bisogna leggerlo, questo articolo e metterlo a confronto con l'articolo 16 del disegno di legge di oggi: là tutto il potere era dato alla polizia, qui il potere attribuito alla polizia è limitatissimo.

Ora, prendendo in esame il disegno di legge, sotto l'aspetto generale, viene da domandarsi perchè non si è ravvisata l'opportunità di affrontare la riforma di tutto il testo unico della legge di pubblica sicurezza.

Ebbene, onorevoli senatori, ricordo quello che diceva un grande giurista italiano, Emanuele Gianturco, il quale affermava che quando si cammina su un terreno difficile, quando bisogna mutare alcuni istituti, che sono penetrati nella coscienza di un popolo, è bene andare, diceva lui, per « assaggi ». Vale a dire cominciamo a modificare tutti quegli istituti che contrastano con il capitolo dei rapporti civili della Costituzione, cominciamo ad eliminare gli odiati istituti dell'ammonizione e del confino, e dopo potremo affrontare la riforma generale.

Quando avremo fatto questi ritocchi, già avremo portato sul piano costituzionale la legge di pubblica sicurezza. In un secondo tempo, quando si tratterà di rivedere tutto il testo unico, allora avremo l'esperienza del cammino percorso ed una migliore preparazione per la riforma generale.

Un punto fondamentale del disegno di legge riguarda i provvedimenti di urgenza, che, come ho detto, sono di competenza dell'Autorità amministrativa, non potendo essere attribuiti, per i motivi che ho esposto, all'Autorità giudiziaria; così statuendo a me sembra che non venga affatto violata la Carta costituzionale.

Il titolo primo della Carta costituzionale — lo ricordo a me stesso — si apre con l'affermazione delle tre classiche inviolabilità: inviolabilità della persona, inviolabilità del domicilio, inviolabilità della corrispondenza (articoli 13, 14, 15). A queste tre classiche libertà seguono altri tre diritti civili: il diritto della circolazione e del soggiorno, il diritto di riunione e il diritto di associazione. Sono questi diritti che bisogna rispettare perchè si possa dire che la nuova legge di pubblica sicurezza sia ed operi sul piano della Carta costituzionale.

Tutti siamo d'accordo che con questi diritti contrastano diverse norme della legge di pubblica sicurezza, la quale, come sappiamo, è stata compilata in un tempo in cui purtroppo si ritenne di intensificare la funzione di vigilanza e di intervento operoso dell'Autorità di pubblica sicurezza.

CERUTTI. Molto operoso.

ROMANO ANTONIO. Purtroppo, e mi sembra con questo « purtroppo » che sia detto tutto.

Si intensificò, dunque, la funzione dell'Autorità di pubblica sicurezza per assicurare, secondo la concezione del tempo, il mantenimento dell'ordine costituito e la tranquillità e l'incolumità dei cittadini.

Si parlò, allora, di una ingiustificata ed anacronistica restrizione dei poteri dello Stato per un malinteso rispetto della libertà individuale. Alla Costituente abbiamo modificato questo principio ispiratore dei rapporti civili, e a questo principio appunto vogliamo uniformare la legge di pubblica sicurezza.

La Costituzione, pur mantenendo salda l'autorità dello Stato, ha dedicato tutto il titolo primo non soltanto ai diritti ma anche ai doveri dei cittadini. Ecco perchè si è imposto l'intervento del legislatore ordinario sia per l'abrogazione di alcuni istituti contrastanti con i principi costituzionali, sia per riportare, nel suo complesso, la legge di pubblica sicurezza sul piano costituzionale. Quando si parla di diritti e di doveri bisogna tener presente quello che diceva il filosofo greco: il godimento e l'esercizio della mia libertà stanno nella limitazione della tua libertà, come l'esercizio e il go-

dimento della tua libertà stanno nella limitazione della mia libertà. Dunque il legislatore deve tener conto non solo dei diritti, ma anche dei doveri: solo così potrà darsi seria attuazione alla Costituzione, il che significa ordine civile, ordine pubblico e pace nel Paese.

Tre disegni di legge sono portati al nostro esame: uno di iniziativa del Governo, un altro di iniziativa del senatore Picchiotti, e infine il terzo di iniziativa del senatore Terracini ed altri. Quest'ultimo disegno di legge, più ampio e più completo, ha assorbito quello del senatore Picchiotti, il quale opportunamente vi ha rinunciato; di modo che i disegni di legge che dobbiamo esaminare sono due. Il contrasto sorge sulla competenza dei provvedimenti di urgenza.

Ora, uno dei punti fondamentali ai quali ho accennato riguarda proprio i provvedimenti di urgenza. La discordanza tra la tesi della maggioranza della Commissione e l'indirizzo della minoranza sta in questo: i colleghi della sinistra sostengono l'abrogazione dell'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Ed allora il problema va impostato in questo modo: quale è il fine dell'attività statale? L'attività statale è diretta a conseguire la sicurezza pubblica, e a infondere nei cittadini la fiducia della propria incolumità e tranquillità, e si svolge su un duplice terreno: sul terreno della giurisdizione e sul terreno della amministrazione. Nel primo caso si attua come funzione di giustizia, nel secondo caso come funzione di polizia. Nel primo caso si presume un fatto avvenuto o una situazione particolare manifestatasi, nel secondo caso bisogna evitare che la situazione di pericolo si manifesti. Quindi togliere al Prefetto la potestà di emettere provvedimenti urgenti per la tutela dell'ordine pubblico significa non voler tutelare nè l'ordine pubblico nè la sicurezza pubblica.

Basta considerare che i provvedimenti di urgenza, che il Prefetto può emettere per tutelare l'ordine pubblico, concernono quelli intesi a limitare o vietare o circoscrivere di cautele le riunioni e gli assembramenti, i pubblici spettacoli, la vendita di bevande alcoliche in determinati giorni o circostanze, il diritto di circolazione o di portare armi, anche da parte di chi sia munito di regolare licenza, in de-

terminati luoghi e circostanze, la consegna delle armi quando si possano temere disordini, e tutto ciò che possa riguardare, sotto l'aspetto della tutela, la quiete, la tranquillità del pubblico nel rispetto delle norme di polizia. Sopprimendo questo articolo 2, che è fondamentale per la struttura di una legge di pubblica sicurezza, si toglie al Prefetto la facoltà di emanare provvedimenti concernenti la tutela della sicurezza pubblica, come quelli che hanno particolare attinenza alla preservazione della incolumità dei cittadini, e che possono riguardare tanto le persone come le cose, e significa portare il disordine nel Paese.

Ora, quale legislatore può accettare la soluzione proposta dai colleghi di sinistra? Il giorno in cui in una piazza o in una strada si verifichi un avvenimento, per il quale deve necessariamente intervenire l'Autorità di polizia, è interesse di tutti che ci sia qualcuno per ristabilire l'ordine, non già che si rimanga tutti con le braccia incrociate, lasciando che il disordine degeneri nel delitto. (*Interruzione dei senatori Picchiotti e Gramagna*).

Questa è azione di polizia, che significa azione sulla piazza, non di autorità giudiziaria. Andiamo avanti.

Nel disegno di legge del senatore Terracini, è stata proposta la soppressione dell'articolo 7 del vigente testo unico; la maggioranza della Commissione è stata di avviso di conservare l'articolo 7, secondo il quale nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio della facoltà ad essa attribuita dalla legge.

GRAMAGNA. La Corte di appello di Roma ha giudicato e condannato il prefetto di Roma.

ROMANO ANTONIO. *Tot capita, tot sententiae*. È stato osservato che nessun conflitto esiste tra questa disposizione e quella dell'articolo 28 della Costituzione, che dichiara responsabili i funzionari dello Stato per gli atti compiuti in violazione di diritto.

E si è detto che, mentre presupposto della responsabilità contemplata in detto articolo 28 è la violazione di diritti, l'articolo 7 del testo unico fa riferimento all'esercizio legittimo della facoltà attribuita dalla legge all'Autorità

di pubblica sicurezza, attività non lesiva di alcun diritto. A me pare che la conservazione dell'articolo 7, più che nella distinzione tra lesione di diritto e lesione di interesse, bisogna cercarla nello stato di necessità in cui l'atto di polizia si compie.

AGOSTINO. L'articolo 7 è una norma inutile.

ROMANO ANTONIO. Eppure è stata una disposizione che ha avuto interpretazioni diverse, contrastanti, il che dimostra che vi sono dei fatti che si ripetono, onde la necessità che la norma sopravviva.

Veniamo all'accusa di incostituzionalità del disegno di legge, incostituzionalità che si vorrebbe fondare sulla sentenza del supremo Consiglio. La Costituzione nell'articolo 17, che riproduce sostanzialmente l'articolo 82 dello Statuto Albertino, diede l'aspetto giuridico, sotto il profilo dinamico, del diritto di riunione, stabilendo che i cittadini hanno diritto di riunirsi, che per le riunioni, anche aperte al pubblico, non è richiesto preavviso, che per le riunioni in luogo pubblico deve esser dato avviso alle autorità, le quali possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica.

Il contrasto è sorto sul come impugnare il provvedimento negativo dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Ora, se si considera la riunione come una manifestazione di libertà, si potrebbe pensare alla competenza dell'Autorità giudiziaria, richiamando appunto il disposto dell'articolo 13 della Costituzione; ma ove si consideri che per lo stesso articolo 17 della Costituzione è data facoltà all'Autorità di pubblica sicurezza di negare, in determinati casi, la riunione, ne consegue che tale attività, per volontà stessa del costituente, deve ritenersi sottratta all'Autorità giudiziaria. E questo ben si spiega ove si consideri che l'Autorità di polizia ha a disposizione ed è a conoscenza di elementi che sfuggono al magistrato ordinario. Onde più rispondente ai principi del nostro ordinamento giuridico è l'impugnativa con ricorso al Prefetto e la definitività del provvedimento prefettizio.

La incostituzionalità starebbe anche nel voler fare rivivere l'articolo 113 del testo uni-

co ritenuto incostituzionale dalla Corte. Quale ne è il tenore? Leggiamo: « Salvo quanto è disposto per la stampa periodica e per la materia ecclesiastica, è vietato, senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, distribuire o mettere in circolazione in luogo pubblico o aperto al pubblico scritti o disegni ». Cosa dice l'articolo 16 del disegno di legge che discutiamo? « Salvo quanto è disposto per la stampa periodica, per la materia ecclesiastica e per quella elettorale, chiunque intende distribuire o mettere in circolazione, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, deve darne preavviso alla competente Autorità di pubblica sicurezza ». L'articolo 113 parla di divieto, l'articolo 16 si limita a contemplare il preavviso. Quando si può negare il permesso? Quando ci sono comprovati motivi di pericolo dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica. Si vuole più garanzia di questa? Si sa che per le manifestazioni del pensiero abbiamo la libertà di stampa; dunque nessuna violazione della Carta costituzionale se per i manifesti murali, molte volte diffamatori, sia fatto obbligo del preavviso, anche per la identificazione dell'autore del manifesto.

A me pare che siamo nel pieno rispetto della Costituzione, sia per quanto riguarda i provvedimenti urgenti, sia per quanto riguarda l'azione contro coloro che si ribellano all'esecuzione dell'ordine. Quando non è possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria, è necessario che intervenga la polizia, la forza dell'ordine. Uno Stato inerme non è Stato; quando dilaga il disordine, è garanzia per tutti che intervenga la forza, cioè il funzionario, l'agente, che rappresentano lo Stato. E poichè la Carta costituzionale ha voluto tutelare la libertà di tutti, a me pare che anche in questa occasione noi rispettiamo il suo precetto. La prova del rispetto della Costituzione sta nell'abrogazione dell'ammonizione e del confino di polizia: sono due istituti che hanno offeso la libertà dei cittadini, di cui si è abusato e che hanno lasciato un pessimo ricordo nella storia del nostro Paese. La democrazia li cancella, li sopprime, ma, conoscendo la funzione dello Stato, non intende annullare i giusti poteri della polizia.

Il senatore Iannuzzi ha ricordato le benemerite della polizia. Io aggiungo che non

dobbiamo dimenticare che molti reati oggi non vengono più scoperti e rimangono impuniti come commessi ad opera di ignoti, perchè troppe volte la polizia si è vista sul banco degli accusati, troppe volte si è vista sospettata di arbitrio, di eccesso di potere, e quindi, sfiduciata, nella preoccupazione di violare la Costituzione, rimane alle volte inerte. I ritocchi alla legge di pubblica sicurezza in armonia ai principi costituzionali non devono suonare discredito per la polizia, la quale, uniformandosi alla nuova norma, saprà continuare il suo cammino, per la sicurezza e l'ordine del Paese. Tutte le leggi di pubblica sicurezza hanno una sola preoccupazione, quella di tutelare la libertà del cittadino, ma ogni cittadino deve rendersi conto che il godimento di questa libertà è nella limitazione della sua libertà.

Il senatore Picchiotti ha detto che il nostro cammino si è svolto in una permanente coazione ed a conferma di questa sua affermazione ha citato la legge elettorale, quella della difesa civile. Noi rispondiamo invece, nella certezza di non essere smentiti, che in questi anni abbiamo ristabilito l'ordine nel nostro Paese. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Avverto che sono ancora iscritti a parlare i senatori Agostino, Terracini e Leone. Il senatore Agostino potrebbe anche parlare in questa seduta, ma poichè in ogni caso la discussione generale non potrebbe essere chiusa questa sera, proporrei all'Assemblea di rinviare a domani il seguito della discussione, con l'intesa che dopo l'intervento dei predetti oratori la discussione generale sarà chiusa.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Sull'ordine dei lavori.

LEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE. Onorevole Presidente, chiedo che l'inizio della seduta di domani sia spostato dalle ore 16 alle ore 16,30.

PRESIDENTE. Le ricordo che nell'ultima riunione dei Capi dei Gruppi parlamentari è stato deciso di iniziare le sedute pomeridiane alle ore 16, ad eccezione del martedì.

LEONE. Insisto, rivolgendomi alla cortesia dell'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Non è questione di cortesia. La Presidenza deve applicare gli accordi intervenuti fra i Capigruppo. Comunque desidererei sapere il parere del senatore Lussu.

LUSSU. Penso che la richiesta del senatore Leone possa essere accolta, fermo restando l'accordo fra i Capigruppo.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, rimane stabilito che la seduta di domani avrà inizio alle ore 16,30.

Per lo svolgimento di una interpellanza.

RUSSO SALVATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SALVATORE. Vorrei che fosse fissata la data per lo svolgimento della interpellanza (n. 245), concernente i beni della ex G.I.L., presentata da me e da altri colleghi circa venti giorni fa. Faccio rilevare che già altra volta ho chiesto senza risultato, che il Governo fissasse una data per la risposta.

ZELIOLI LANZINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELIOLI LANZINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Devo far presente al senatore Russo che si tratta di una interpellanza concernente una questione di notevole importanza; e perciò è necessario alla Presidenza del Consiglio del tempo per assumere informazioni e raccogliere dati statistici al fine di rispondere con conveniente precisione all'interpellante.

RUSSO SALVATORE. Prendo atto della risposta dell'onorevole Sottosegretario di Stato.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura della interrogazione, con richiesta di risposta scritta, pervenuta alla Presidenza.

CARELLI, *Segretario*:

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze, per conoscere il loro giudizio e le possibilità di un loro intervento nella grave vertenza in corso fra l'Associazione friulana tenutari stazioni taurine (che raccoglie quasi la totalità dei tenutari della provincia) e gli Uffici finanziari della provincia di Udine, che intendono assoggettare il reddito derivante dalla gestione di stazioni e centri di fecondazione bovina all'imposta di ricchezza mobile categoria B anzichè, come per il passato, ritenere lo stesso reddito esente, in quanto facente parte del reddito agrario.

A riprova della assurda pretesa degli Uffici finanziari sta un rendiconto economico dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura di Udine, che rivela come tale esercizio si chiuda per lo più in passivo per la razza pezzata rossa friulana, i cui tassi di monta sono i più alti, e che maggiormente passivo è quindi il conto economico per le altre razze della provincia per le quali il tasso di monta è inferiore.

Tanto più è augurabile l'intervento dei due Ministeri interessati in quanto l'agitazione sta per assumere un andamento grave, data la minaccia di chiusura dei centri e stazioni di fecondazione bovina di tutto il Friuli col 1° aprile, con danno non solo dei tenutari delle stazioni, ma ben più grave per i singoli agricoltori e per la zootecnia dell'intera provincia (2829).

LIBERALI.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 27 marzo 1957.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 27 marzo, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge :

PICCHIOTTI. — Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (35).

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (254).

TERRACINI ed altri. — Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (400).

II. Discussione dei disegni di legge :

1. Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la costruzione di caserme per le forze di polizia (939) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Delega al potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere (1070).

BITOSSÌ ed altri. — Norme sulla polizia delle miniere e cave (1474).

3. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

4. Durata dei brevetti per invenzioni industriali (1654).

5. Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministri (1688).

6. Modifiche alle vigenti disposizioni sugli Ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse (1782-B) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

7. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

8. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

9. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A. (810-*Urgenza*).

10. BITOSSÌ ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

11. Soppressione della Gestione raggruppamenti autocarri (G.R.A.) (151).

12. SPALLINO. — Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, in materia di reati finanziari (1093).
6° Elenco di petizioni (Doc. CXXV).

13. MERLIN Angelina. — Norme in materia di sfratti (7).

14. MONTAGNANI ed altri. — Diminuzione dei fitti e regolamentazione degli sfratti (1232).

La seduta è tolta (ore 20,20).